

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

22° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 30 LUGLIO 1996

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

| | | |
|--|------|----|
| 1 ^a - Affari costituzionali | Pag. | 5 |
| 2 ^a - Giustizia | » | 12 |
| 4 ^a - Difesa | » | 15 |
| 5 ^a - Bilancio | » | 21 |
| 7 ^a - Istruzione | » | 25 |
| 9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare | » | 30 |
| 10 ^a - Industria | » | 32 |
| 11 ^a - Lavoro | » | 38 |
| 13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali | » | 43 |

Giunte

| | | |
|--|------|---|
| Elezioni e immunità parlamentari | Pag. | 3 |
|--|------|---|

Sottocommissioni permanenti

| | | |
|--|------|----|
| 1 ^a - Affari costituzionali - Pareri | Pag. | 51 |
| 5 ^a - Bilancio - Pareri | » | 59 |
| 6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri | » | 64 |
| 7 ^a - Istruzione - Pareri | » | 65 |
| 9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare - Pareri ... | » | 66 |
| 11 ^a - Lavoro - Pareri | » | 67 |
| 13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri | » | 68 |

| | | |
|--------------------|------|----|
| CONVOCAZIONI | Pag. | 69 |
|--------------------|------|----|

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 30 LUGLIO 1996

6ª Seduta

Presidenza del Presidente

PREIONI

La seduta inizia alle ore 12,40.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

La Giunta riprende l'esame, iniziato nelle sedute del 10 luglio e proseguito nelle sedute del 16 e 23 luglio 1996, della seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione:

DOC. IV-bis, n. 4, nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno pro tempore, nonché dei signori Alessandro Voci, Fausto Gianni, Raffaele Lauro e Adolfo Salabè, ciascuno in parte qua indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110 e 314 del codice penale (peculato); 2) 81, 110 e 323 del codice penale (abuso di ufficio).

(R135 000, C21ª, 0001ª)

Prosegue la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori CORTELLONI, LUBRANO DI RICCO, FASSONE, CALLEGARO, LISI, CO' e GASPERINI.

Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Vincenzo Scotti.

Intervengono per dichiarazione di voto i senatori BRUNI, MILIO, GRECO, PELELLA, RUSSO, PELLEGRINO, BERTONI, CORTELLONI, LUBRANO DI RICCO e VALENTINO.

La Giunta delibera quindi di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno e, pertanto, nei confronti

dei signori Alessandro Voci, Fausto Gianni, Raffaele Lauro e Adolfo Salabè.

La Giunta incarica il senatore Russo di redigere la relazione per l'Assemblea.

La Giunta rinvia infine l'esame dei restanti documenti all'ordine del giorno.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Emilia-Romagna
(R019 000, C21^a, 0002^o)

Su conforme relazione del senatore Gasperini, relatore per la regione Emilia-Romagna, la Giunta, all'unanimità, riscontra che si è reso vacante nel collegio 3, a seguito della morte del senatore Pierpaolo Casadei Monti, il seggio relativo che, in quanto assegnato con il sistema maggioritario, deve essere coperto, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, mediante elezione suppletiva, da tenersi secondo le modalità previste dall'articolo 15 del citato decreto.

La Giunta rinvia quindi l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 1996

23ª Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Mattioli, per gli affari esteri Toia e per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1043) Conversione in legge del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 389, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale

(Parere alla 8ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il senatore DIANA Lino, rinviando all'esposizione svolta in occasione del precedente decreto-legge e confermando la proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario MATTIOLI rileva che il decreto-legge aveva in precedenza completato il proprio *iter* dinanzi alle Commissioni di merito registrando una convergenza tra le varie forze politiche. Pone quindi in evidenza i rilevanti riflessi occupazionali della normativa trattata.

Senza discussione, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole.

(1044) Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1996, n. 390, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996

(Parere alla 6ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Illustra il contenuto il senatore ANDREOLLI; il provvedimento reca alcune disposizioni non propriamente omogenee, in particolare a partire dall'articolo 8. Invita tuttavia la Commissione a pronunciarsi favorevolmente.

Il senatore PELLEGRINO chiede di conoscere la ragione per cui la portata dell'articolo 10 è limitata alle aree napoletana e palermitana. Risponde il sottosegretario VIGNERI, ricordando che la disposizione risale a precedenti provvedimenti e la disciplina speciale si giustifica in relazione alle particolari situazioni occupazionali di queste aree.

Il senatore MAGGIORE anticipa il proprio voto contrario, trattandosi di un provvedimento a carattere eterogeneo. Il senatore FISICHELLA si chiede a sua volta come mai il Governo, in sede di reiterazione, non abbia disposto lo scorporo delle disposizioni non riconducibili al titolo. Il senatore PREIONI osserva che l'articolo 10 doveva essere ricondotto all'apposito decreto-legge riguardante i lavori socialmente utili. Sottolinea poi la difficoltà che incontrano i parlamentari a seguire le vicissitudini delle varie normative, spesso frammentarie, e raccomanda infine una maggiore aderenza dei contenuti rispetto ai titoli dei provvedimenti.

Il sottosegretario VIGNERI fa presente che il decreto-legge è stato emanato dal precedente Governo ed appare sconsigliabile lo scorporo delle disposizioni che hanno già avuto applicazione. Recentemente è stato poi compiuto l'esame del merito da parte della competente Commissione ed in quella sede non sono state evidenziate particolari obiezioni.

Il senatore PELLEGRINO svolge quindi una dichiarazione di voto favorevole con le motivazioni ora espresse dal Sottosegretario. Rileva anche che i contenuti del provvedimento sono comunque riconducibili alla materia della finanza locale. Il senatore PREIONI dichiara il proprio voto contrario auspicando l'adozione di decreti-legge a contenuti più circoscritti ed omogenei.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

(1085) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, recante disposizioni urgenti per la Cassa ufficiali dell'Esercito, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce la senatrice PASQUALI, ricordando che il provvedimento è stato approvato dalla Camera dei deputati. Esso appare omogeneo e finalizzato a ristabilire un equilibrio finanziario tra Casse e gestioni separate. Si sofferma quindi sull'articolo 3, concernente la sanatoria del contenzioso in corso, e conclude raccomandando alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Senza discussione, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

(1099) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 4^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO rileva che il provvedimento è stato depurato della parte relativa all'avanzamento degli ufficiali. Espone quindi le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, con particolare riferimento alla normativa riguardante i volontari di truppa, e fa presente che il decreto-legge trova applicazione da oltre dodici mesi. Raccomanda la Commissione di esprimersi favorevolmente.

Il senatore MAGGIORE avverte che non parteciperà al voto, in quanto personalmente interessato alla disposizione di cui all'articolo 4.

Il senatore FISICHELLA nota che l'articolo 4-*bis* non è rispondente al titolo del provvedimento.

La senatrice DENTAMARO osserva che la perequazione dei trattamenti giuridici ed economici tra le varie categorie rappresenta un'esigenza abituale nel pubblico impiego e frequentemente avvertita, per cui non sembra giustificata l'adozione del decreto-legge. Non può inoltre avere influenza determinante la circostanza dell'avvenuta applicazione della relativa disciplina. Annuncia pertanto il proprio voto contrario.

Si associa il senatore PREIONI. La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI si esprime in senso favorevole, in quanto la perequazione del trattamento del personale in questione appare fondata sulla comunanza di funzioni esistente tra forze di Polizia e Carabinieri. Il senatore FISICHELLA precisa che nell'ambito del pubblico impiego alcune categorie fruiscono di trattamenti speciali e pertanto non appare giustificato invocare ragioni perequative di carattere generale.

Il senatore ROTELLI manifesta alcune perplessità sulla competenza di merito della Commissione difesa, essendo più idonea la Commissione affari costituzionali ad applicare una perequazione generale. Rappresenta quindi l'esigenza di un ripensamento delle competenze delle Commissioni permanenti.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO si richiama alla specialità dei trattamenti che tradizionalmente, ed anche in base alla legislazione vigente, spetta alle categorie di pubblici dipendenti implicati dal provvedimento.

La senatrice DENTAMARO ribadisce che situazioni di disparità tra categorie diverse sono frequenti ed antiche nel pubblico impiego, tali comunque da non giustificare l'adozione di provvedimenti d'urgenza. Nuovamente si associa il senatore PREIONI.

Il sottosegretario VIGNERI si richiama al trattamento differenziato applicato alle forze armate e di polizia, assicurato dalla normativa vigente. Motiva inoltre l'urgenza del provvedimento in relazione ai tempi prolungati necessari per procedere al riordinamento delle carriere delle categorie interessate. Fa altresì presente che il decreto-legge è stato adottato dal precedente Governo.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore FISICHELLA, la Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

(1100) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1ª luglio 1996, n. 347, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il senatore MARCHETTI, esponendo il contenuto del provvedimento, approvato dalla Camera dei deputati con alcune modificazioni. Conclude con una proposta di parere favorevole.

Conviene il sottosegretario TOIA e, senza discussione, la Commissione approva la proposta del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(775) Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 331, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 luglio.

Il relatore PASSIGLI si sofferma sull'emendamento 9.1, confermando le sue perplessità, in quanto esso coinvolge nella disciplina del diritto d'autore, attività produttive e commerciali attinenti più propriamente al regime dei brevetti e dei modelli di utilità. Esprime pertanto il suo parere contrario. Quanto all'articolo 1, comma 1, seconda parte, propone una riformulazione che ometta la limitazione alle imprese individuali ed elevi dal 20 al 40 per cento il limite per i ricavi della raccolta pubblicitaria; propone inoltre di accorpate le lettere *a)* e *b)*, contemplandovi anche l'impresa non cooperativa (emendamento 1.6). Quanto all'articolo 2, illustra un emendamento sostitutivo del comma 4 (2.5), e conferma l'emendamento 2.4, relativo al comma 5. Sull'articolo 3, si riserva di presentare un emendamento che definisca in modo più appropriato il regime sanzionatorio.

Su proposta del presidente VILLONE, si conviene di proseguire l'esame nella seduta successiva, a partire dagli emendamenti illustrati dal relatore ed elaborati sulla base di consensi già rilevati nel corso dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 775**al testo del decreto-legge****Art. 1.**

Al comma 1, sostituire il periodo dalle parole: «Le fondazioni» sino alla fine del comma, con il seguente periodo: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 27, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, nonchè le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese individuali editrici di un solo periodico con meno di dodici numeri l'anno, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, nonchè le emittenti televisive che operano in ambito locale, utilizzando anche solo in parte le tecnologie digitali, come previsto dalla direttive dell'Unione europea, sono esonerati dalla comunicazione dei predetti dati contabili ed extracontabili e delle notizie anzidette».

1.4

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, sostituire il periodo dalle parole: «Le fondazioni» sino alla fine del comma, con il seguente periodo: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 27, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, nonchè le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese individuali editrici di un solo periodico con meno di dodici numeri l'anno, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sono esonerati dalla comunicazione dei predetti dati contabili ed extracontabili e delle notizie anzidette».

1.1

LISI

1.2 (Identico all'em. 1.1)

SCHIFANI

1.3 (Identico all'em. 1.1)

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «sonora o televisiva», inserire le seguenti: «nonchè le emittenti televisive che operano in ambito locale, utilizzando anche solo in parte tecnologie digitali, come previsto dalla direttiva dell'Unione europea.».

1.5

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «individuali», sostituire le parole: «20 per cento» con le altre: «40 per cento», unificare le lettere a) e b) e inserire, dopo le parole: «codice fiscale», le seguenti parole: «della impresa o».

1.6

IL RELATORE

Art. 2.

Al comma 4, sostituire il capoverso con il seguente:

«Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano complessivamente almeno due rappresentanti o nel Parlamento nazionale, o nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo, nell'anno di riferimento dei contributi, a decorrere dall'XI Legislatura, è corrisposto».

2.5

IL RELATORE

Al comma 4, capoverso, sostituire le parole: «che abbiano un proprio rappresentante in almeno un ramo del Parlamento e nel Parlamento europeo», con le altre: «che abbiano complessivamente almeno due rappresentanti eletti nelle Camere ovvero uno nelle Camere ed uno nel Parlamento europeo».

2.2

IL RELATORE

Al comma 4, capoverso, ostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1995», con le altre: «a decorrere dall'inizio della XI Legislatura, a condizione che siano state presentate le relative domande entro il termine prescritto».

2.3

IL RELATORE

Sopprimere il comma 5.

2.1

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 5, capoverso 11-bis, penultimo rigo, sostituire le parole: «del parlamentare interessato», con le altre: «dei parlamentari interessati».

2.4

IL RELATORE

Art. 9.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "È altresì elevato a cinquanta anni il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui al titolo II, capo 1-*bis*, previsto dall'articolo 78-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633. Salvo il diritto spettante all'autore di opere del disegno industriale, elevato a settanta anni, è fissato in cinquanta anni dalla prima messa in commercio il termine di durata di protezione dei diritti su oggetti di disegno industriale che non costituiscono opere dell'ingegno coperte dal diritto d'autore"».

9.1

FUMAGALLI CARULLI, ROTELLI

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 1996

20ª Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Intervengono il ministro di grazia e giustizia Flick e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(508) LUBRANO DI RICCO. - *Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio*

(740) SILIQUINI ed altri. - *Ridefinizione del reato di abuso d'ufficio*

(741) SCOPELLITI e PELLEGRINO. - *Norme in materia di abuso d'ufficio*

(826) SENESE ed altri. - *Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio*

(910) BUCCIERO ed altri. - *Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio*

(934) CALLEGARO e CENTARO. - *Modifica dell'articolo 323 del codice penale sull'abuso d'ufficio*

(981) GASPERINI. - *Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso di ufficio*

(1007) GRECO. - *Abrogazione dell'articolo 323 del codice penale*

(Esame e rinvio del disegno di legge n. 1007. Congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 508, 740, 741, 826, 910, 934 e 981. Seguito dell'esame congiunto e rinvio dei disegni di legge nn. 508, 740, 741, 826, 910, 934 e 981. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 luglio, allorchè unanime la Commissione deliberò d'istituire un comitato ristretto.

La Commissione delibera di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1007 a quello degli altri già presentati sull'argomento.

Il presidente ZECCHINO rende noto che il comitato ristretto dopo numerose sedute ha concluso i suoi lavori ed invita il relatore designato a riferire sull'esito dei medesimi.

Il senatore CALVI riferisce sull'andamento dei lavori che ha permesso il formarsi del consenso di tutti i partecipanti. Si sofferma poi sul testo che

è maturato dopo ampi ed approfonditi dibattiti: la prospettata nuova formulazione esordisce con una clausola di salvaguarda - «salvo che il fatto non costituisca un più grave reato ...» che mira ad evitare il concorso formale di reati; mentre il nucleo centrale del costruendo reato s'impernia sulla patrimonialità del vantaggio. Conclude dichiarandosi disponibile a qualche lieve ritocco, ad esempio con riferimento alla quantificazione della pena.

Il ministro FLICK prende atto con soddisfazione dell'accordo per rivedere questa dibattuta norma del codice penale e manifesta adesione anche verso le linee essenziali della proposta di modifica.

Il senatore BUCCIERO interviene per chiedere quale sarebbe, se approvato il testo del comitato ristretto, il destino dell'articolo 2 del disegno di legge n. 910 che mira ad aggiungere un comma all'articolo 289 del codice di procedura penale (Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio).

Il relatore designato CALVI manifesta un tendenziale apprezzamento per quell'articolo e rende noto che comunque in sede di comitato non se n'era discusso, giacchè si tratta di norma squisitamente processuale.

Il senatore CALLEGARO specifica che a suo avviso il vantaggio di cui all'emananda norma deve avere natura patrimoniale, essere diretto ed immediato.

Il PRESIDENTE ipotizza, accertato l'ampio consenso sul testo del comitato, di votarlo e di chiederne il trasferimento in sede deliberante.

Dopo un breve dibattito procedurale, nel corso del quale prendono la parola i senatori BERTONI, VALENTINO, RUSSO e BARBIERI, interviene la senatrice SALVATO che si mostra perplessa sulla possibilità di acquisire l'unanimità di tutti i Gruppi sulla eventuale votazione immediata in sede referente del testo proposto dal relatore Calvi.

La Commissione delibera quindi di richiedere la sede deliberante per tutti i disegni di legge in titolo relativi al reato di abuso di ufficio. Il Presidente si riserva di acquisire il parere favorevole dei Gruppi non presenti alla seduta della Commissione.

Il senatore PREIONI manifesta perplessità in ordine all'assegnazione in sede deliberante dei disegni di legge in questione.

Il PRESIDENTE registra l'opinione del senatore Preioni e, considerato che egli non è componente della Commissione, si riserva di acquisire il parere del Gruppo Lega Nord.

Il sottosegretario AYALA si riserva di acquisire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il parere sulla richiesta della Commissione, pur esprimendo sin d'ora il suo personale avviso non contrario al trasferimento di sede.

La seduta termina alle ore 16,20.

**TESTO UNIFICATO APPROVATO
DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI
DI LEGGE NN. 508, 740, 741, 826, 910, 934, 981 e 1007**

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 323 del Codice penale)

1. L'articolo 323 del Codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 323 - *(Abuso d'ufficio)* - Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio dei suoi poteri, violando norme sulla competenza o altre norme di legge o regolamento ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità».

DIFESA (4ª)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 1996

11ª Seduta*Presidenza del Presidente*
GUALTIERI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*
(R007 000, C04ª, 0007º)

Il PRESIDENTE delinea il programma dei lavori della Commissione per la ripresa dopo la pausa estiva. In primo luogo, secondo una ripartizione dei compiti concordata con il Governo e la Commissione difesa dell'altro ramo del Parlamento, il Senato dovrà affrontare la riforma dell'obiezione di coscienza, mentre la Camera esaminerà il disegno di legge sui vertici militari; sarà inoltre impegno della Commissione difesa del Senato approfondire, nelle forme previste dal Regolamento, la questione dell'aggiornamento del Nuovo modello di difesa. Informa poi di aver inviato al Presidente del Senato la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva sui meccanismi della leva che, insieme all'esame del disegno di legge sull'istituzione della Guardia costiera, rappresenterà un'altra delle priorità nell'agenda della Commissione.

Riferendosi poi ai lavori per le sedute della corrente settimana, fa presente che la 1ª Commissione permanente non ha ancora espresso il parere sui presupposti di costituzionalità per i decreti nn. 313 e 341, sicchè propone di passare all'esame dello schema di decreto ministeriale per il riparto dei contributi ad enti e associazioni vigilati dal Ministero della difesa, già all'ordine del giorno.

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale per il riparto di contributi a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 26)**

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: favorevole con condizioni e raccomandazioni)

(R139 b00, C04ª, 0004º)

Riferisce il senatore PETRUCCI, il quale rileva preliminarmente che, secondo il disposto della legge n. 549 del 1995, gli importi dei contributi che la difesa eroga in favore di enti, istituti e associazioni sono stati iscritti in un unico capitolo di spesa (cap. 1165) dello Stato di previsione del dicastero e sono stati ridotti del 20 per cento, risultando quindi pari a 15,207 miliardi.

Il relatore, dopo aver rilevato che il Ministero non ha inviato alla Commissione i rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti, passa ad illustrare nel dettaglio lo schema di decreto ministeriale. Gli enti destinatari dei contributi sono identificabili nei seguenti gruppi: associazioni combattentistiche, musei militari, enti che svolgono attività culturali scientifiche e tecniche, associazioni di arma, istituti che svolgono sperimentazione ed enti di protezione sociale.

Riguardo alle associazioni combattentistiche e ai musei militari, osserva che gli importi del contributo sono fissati per legge per ogni singola associazione e museo; per gli enti che svolgono attività culturali i contributi sono stabiliti dal Ministero della difesa, nell'ambito di una disponibilità complessiva fissata dalla legge e sulla base di valutazioni circa l'utilità e l'interesse per la Difesa dell'attività svolta.

Passando poi alle associazioni d'arma, rileva che gli importi complessivi dei contributi sono fissati per legge e sono ripartiti dal Ministero sulla base di un giudizio circa la funzionalità, l'attività svolta, il numero dei soci e i raduni organizzati. Per queste associazioni la riduzione degli stanziamenti si aggira intorno al 27 per cento ed è quanto mai opportuno che esse si costituiscano in confederazione per evitare l'eccessiva parcellizzazione dei contributi.

Anche il contributo per l'Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale e per l'Unione italiana tiro a segno - prosegue il relatore - è stabilito dalla legge. L'INSEAN, in particolare, svolge attività di sperimentazione in vasca navale, di grande interesse per la Marina militare; ciò giustifica l'entità del contributo che è pari a 7,600 miliardi. Riguardo poi all'Organizzazione idrografica internazionale Principato di Monaco il contributo è previsto da una convenzione internazionale e non ha subito, per questa ragione, riduzioni.

Infine per gli enti di protezione sociale la somma complessiva è fissata per legge ed è ripartita, secondo esigenze di assistenza sociale, agli orfani dei militari e ad alcune categorie di personale in quiescenza.

Il relatore, in conclusione, ritiene di poter esprimere un parere complessivamente positivo sul decreto, pur sollecitando l'Amministrazione a rendere disponibili per il prossimo anno i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, per permettere una disamina più approfondita della proposta di riparto. Nel rilevare che occorre favorire l'autonomia finanziaria delle suddette associazioni, la cui esistenza non può certo dipendere soltanto dal contributo pubblico, osserva che l'intera materia va comunque rivalutata alla luce della riforma sull'associazionismo attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento e delle nuove regole di semplificazione fiscale che il Governo si appresta a delineare nell'ambito della prossima manovra di bilancio, come preannunciato dal ministro Visco.

Il presidente GUALTIERI, riferendosi alla distinzione tra le associazioni delineata dal relatore, osserva che l'associazione nazionale reduci dalla prigionia e l'associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione andrebbero inquadrare nell'ambito delle associazioni combattentistiche, piuttosto che tra gli enti che svolgono attività culturali e scientifiche. Dopo aver chiesto chiarimenti sui contributi ai musei militari e ad alcuni enti culturali, ritiene quanto mai opportuno sollecitare le associazioni d'arma a confederarsi fra loro per evitare un'inutile parcellizzazione delle risorse loro destinate.

Il senatore AGOSTINI, dopo aver ringraziato il relatore per il dettagliato esame dello schema di decreto ministeriale, sollecita la Commissione ad esprimere un parere favorevole sul provvedimento che giunge ormai ad esercizio finanziario già iniziato. Condivide l'esigenza che le associazioni d'arma si confederino tra loro come del resto già avvenuto per le associazioni combattentistiche e ritiene quanto mai opportuno rivedere per il prossimo anno i criteri di riparto delle risorse; in particolare il finanziamento per l'INSEAN andrebbe collocato in un capitolo di spesa diverso da quello destinato ai contributi per le altre associazioni sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, poichè l'Istituto, per natura e obiettivi dell'attività svolta, non è assimilabile a tutti gli altri enti.

Il PRESIDENTE, pur comprendendo l'esigenza di definire, in tempi brevi, il riparto dei contributi, ritiene che la Commissione deve comunque opportunamente approfondire il provvedimento proposto dal Governo.

Il senatore MANCA osserva, preliminarmente, che le associazioni e gli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero della difesa svolgono una preziosa opera di conservazione, che va opportunamente valorizzata, della memoria storica di avvenimenti che hanno segnato la vita nazionale. Nel condividere le osservazioni emerse nel dibattito, dichiara che la sua parte politica esprimerà parere favorevole sul decreto ministeriale, raccomandando peraltro al Ministero di rivedere i criteri in base ai quali si procede al riparto dei fondi, per rendere le scelte più aderenti alle effettive esigenze delle associazioni.

Il senatore MANFREDI, nel condividere i rilievi emersi nella discussione, manifesta perplessità circa l'unificazione in un unico capitolo di bilancio di tutti i contributi che il Ministero della difesa eroga in favore degli enti sottoposti alla sua vigilanza, poichè ciò impedisce un esame più approfondito della destinazione delle risorse tra i diversi enti. Dopo aver rilevato che, secondo il disposto della legge n. 549 del 1995, andrebbero esclusi dal finanziamento gli enti che non hanno fatto pervenire alla data del 15 luglio il conto consuntivo dell'anno precedente, si sofferma in particolare sulle associazioni d'arma; a questo proposito chiede chiarimenti circa i criteri in base ai quali si è proceduto all'assegnazione dei contributi, ritenendo inadeguata l'entità del finanziamento destinato all'associazione nazionale alpini che organizza il più importante raduno annuale e svolge rilevanti compiti per la protezione civile.

Il senatore DOLAZZA, dopo aver ringraziato il relatore e lo stesso presidente Gualtieri per l'impegno di chiarificazione da essi manifestato, sostiene che il vero problema sta in primo luogo nella possibilità di verificare i risultati di gestione degli enti cui vengono elargiti contributi. Senza una puntuale verifica di quello che si offre in cambio della contribuzione pubblica, si corre infatti il rischio di sperperare risorse della collettività o, addirittura, nel caso dei centri studi e simili, di promuovere ricerche non per l'interesse generale ma per l'utilità di aziende private che potrebbero condizionare le scelte stesse dell'Amministrazione della difesa.

Ci si deve poi domandare, prosegue il senatore Dolazza, se il finanziamento di talune associazioni d'arma sia effettivamente rivolto ai compiti di istituto e non si risolva invece, come egli ritiene, in una sorta di promozione dell'immagine di questo o quell'ammiraglio o generale.

Il senatore Dolazza conclude infine il proprio intervento affermando di essere senz'altro favorevole alle associazioni che svolgono qualificate funzioni vuoi nel campo della promozione sociale vuoi in quello della promozione culturale, ma assolutamente contrario a quelle che, senza controllo, finiscono per favorire solo interessi di settore o personali.

Il senatore PELLICINI, nell'unirsi a quanti hanno già manifestato la necessità di introdurre nella materia in discussione puntuali e severi criteri di trasparenza, auspica che nel riparto dei contributi sia sempre osservato un rigido principio di oggettività, per esempio facendo riferimento, per le associazioni, al numero degli aderenti.

Si sofferma poi sull'opportunità, del resto già evidenziata, di giungere ad una unificazione, almeno dal punto di vista dell'erogazione dei contributi, delle associazioni combattentistiche e d'arma ed analogamente di quelle di matrice resistenziale.

Il senatore GUBERT, a sua volta, concorda con l'invito da altri già rivolto nel corso del dibattito affinché vengano adottati puntuali criteri di razionalità e trasparenza nella distribuzione dei contributi, la cui giustificazione può essere rinvenuta soltanto in una dimostrata e provata utilità sociale delle associazioni.

Il senatore LORETO, concordando con l'appello rivolto dal senatore Dolazza affinché sia evitato ogni sperpero, ritiene opportuno precisare che il piano di assegnazione predisposto dal Ministero della difesa trova origine in una congerie normativa che l'Amministrazione non fa altro che applicare e che è semmai compito del legislatore sottoporre a revisione per una ormai ineludibile razionalizzazione.

Tale processo di revisione, prosegue il senatore Loreto, deve condurre ad una completa trasparenza in merito ai criteri di riparto, superando l'attuale metodo tratizio che finisce per generare interrogativi e perplessità; occorre inoltre eliminare, attraverso un ancoraggio a criteri obiettivi, le sproporzioni che si riscontrano oggi nella definizione dei singoli contributi e l'eccessiva parcellizzazione degli stessi, operando, ove possibile, unificazioni e accorpamenti.

La sua parte politica, conclude il senatore Loreto, è quindi disponibile ad esprimere un parere favorevole, ma è necessario che l'Ammini-

strazione offra alle Commissioni puntuali e periodici elementi di informazione e di analisi.

Il senatore PERUZZOTTI, nel ribadire la richiesta di adeguata documentazione contabile sull'attività degli enti beneficiari dei contributi, sollecita anche l'Amministrazione della difesa a compiere una severa verifica su tutto il comparto dell'associazionismo, allo scopo di evitare che possano attingere alle risorse della collettività anche enti assolutamente inutili.

Il senatore DE SANTIS, aderendo alle argomentazioni svolte dal senatore Gubert, riguardanti la verifica della utilità sociale delle associazioni, ritiene opportuno, così come sostenuto dallo stesso senatore Loreto, abbandonare il vecchio metodo tralatizio, consistente nell'erogazione di fondi motivata soprattutto dal fatto che questi venivano elargiti anche in passato.

Occorre invece definire nuovi criteri, fondati sul controllo dei risultati e della progettualità stessa degli enti beneficiari.

Il senatore MANFREDI, nell'intervenire nuovamente, dichiara di concordare col senatore Dolazza quando sollecita una puntuale verifica dei risultati degli enti, ma si dichiara in disaccordo con questi quando egli afferma che siano tutti improduttivi. Per quanto riguarda poi i centri studi e ricerca, giudicati dal senatore Dolazza inutili o incongrui, il senatore Manfredi richiama invece l'attenzione sull'utilità di affidare ad una pluralità di soggetti, approfondimenti sui temi della sicurezza, a garanzia della libertà da condizionamenti nell'adozione delle scelte operative dell'Amministrazione.

Il senatore Manfredi precisa infine, rivolgendosi sempre al senatore Dolazza, che l'associazione sottufficiali dell'esercito è presieduta da un sottufficiale.

Dopo una precisazione del senatore PELLICINI, il quale ricorda l'attività di promozione didattica e sportiva della Lega navale italiana, interviene il presidente GUALTIERI, il quale, nel prendere atto dello svolgimento del dibattito, propone alla Commissione di dare incarico al relatore di esprimere parere favorevole a condizione che l'erogazione dei contributi sia concessa solo per gli enti e le associazioni che presentino tempestivamente i bilanci consuntivi e con la raccomandazione che nella prossima finanziaria, specie per gli enti del secondo e del quarto gruppo, siano allegate le relazioni concernenti le loro attività negli ultimi tre anni.

Dopo un breve intervento del senatore MANCA, il quale esprime l'auspicio che il Ministero della difesa voglia sottoporre a revisione l'intera materia, la Commissione conviene di inserire tale raccomandazione nel parere.

Prende quindi la parola il senatore RUSSO SPENA il quale dichiara di concordare pienamente con la proposta del presidente Gualtieri.

Il sottosegretario per la difesa BRUTTI, dopo aver rilevato che la maggior parte dei contributi è stabilita per legge, dichiara di aderire senza riserve all'auspicio espresso dalla Commissione in merito all'opportunità di disporre di puntuali elementi di informazione per l'esercizio di una effettiva funzione di controllo.

Il relatore PETRUCCI, nel concordare con la proposta di parere presentata dal senatore Gualtieri, rivolta a soddisfare quella esigenza di trasparenza che da tutti è stata giudicata prioritaria, fornisce poi alcuni chiarimenti, riguardanti in particolare la Lega navale italiana e l'Associazione dei cavalieri italiani dell'ordine di Malta cui si eroga un contributo per l'approntamento di uno speciale treno destinato a funzioni di supporto logistico in caso di calamità naturali.

Per quanto concerne invece l'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione e l'Associazione nazionale combattenti guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate, il relatore Petrucci precisa che tali enti non sono ricompresi nel primo gruppo poichè essi svolgono anche funzioni di studio e di ricerca in favore del Ministero della difesa. Quanto poi al rilievo relativo alla eseguità del contributo corrisposto al museo dell'Arma dei carabinieri, il senatore Petrucci desidera far osservare che per esprimere un giudizio obiettivo occorrerebbe tener conto della globalità delle contribuzioni destinate ad ogni singolo ente, esistendo altre fonti di finanziamento che nel provvedimento in esame non sono contemplate.

Il relatore Petrucci è poi favorevole alla proposta di sollecitare il Ministero della difesa a compiere una approfondita revisione dell'intera materia, anche in relazione alla legge generale sull'associazionismo che la Camera dei deputati si accinge ad esaminare.

Dopo una breve precisazione del senatore MANCA, relativa al museo dell'Aeronautica militare, il presidente GUALTIERI pone ai voti la proposta di parere favorevole con le condizioni e le raccomandazioni formulate nel corso del dibattito.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,35.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 1996

13ª Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) (n. 4)

(Parere al Governo, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14: favorevole)
(R014 078, C05ª, 0001°)

Il presidente COVIELLO propone l'espressione di un parere favorevole per la nomina della professoressa Fiorella Padoa Schioppa Kostoris a presidente dell'Istituto di Studi per la Programmazione Economica.

Il senatore VEGAS, pur riconoscendo le qualità professionali e scientifiche della professoressa Padoa Schioppa, preannuncia il voto di astensione della propria parte politica, dissentendo dal metodo adottato dal Governo nella proposta di nomina, che sembra tener conto esclusivamente degli orientamenti della maggioranza.

Il senatore CURTO preannuncia il voto di astensione della sua parte politica, associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Vegas.

La proposta viene quindi posta ai voti e risulta accolta con 11 voti favorevoli, 4 astensioni e 2 schede bianche.

Partecipano alla votazione i senatori: CADDEO, COVIELLO, CURTO, DE MARTINO Guido, FERRANTE, FIGURELLI, GIARETTA, GUBERT, MARINO, MORANDO, MORO, MUNGARI, PASQUINI, RIPAMONTI, TAROLLI, VEGAS e VIVIANI.

IN SEDE REFERENTE

(1045) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

(1046) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1996, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore GIARETTA riferisce sul disegno di legge n. 1045, osservando che i dati del rendiconto forniscono il quadro dei risultati conseguiti

dalla finanza statale nel 1995. Essi possono essere quindi confrontati con gli obiettivi definiti per lo stesso anno dai documenti di finanza pubblica.

Il fabbisogno nel 1995 è risultato, per il settore statale, pari a 130.249 miliardi di lire, al netto delle regolazioni di debiti pregressi ed escludendo i proventi delle dismissioni. L'obiettivo di fabbisogno per il 1995, fissato nel Documento di programmazione economico-finanziaria del giugno 1995 e ribadito nella Relazione previsionale e programmatica del settembre dello stesso anno, era di 130.000 miliardi di lire ed è stato sostanzialmente raggiunto. Si è quindi registrata una flessione di oltre 25.000 miliardi di lire rispetto al 1994, passando dal 9,5 per cento al 7,3 per cento in rapporto al prodotto interno lordo. L'avanzo primario ha superato il valore programmato, attestandosi intorno ai 63.500 miliardi di lire (3,6 per cento del prodotto interno lordo) e compensando l'aumento della spesa per interessi sul debito pubblico. Questi andamenti hanno portato ad una inversione della tendenza alla crescita del rapporto debito pubblico-prodotto interno lordo, obiettivo perseguito da tempo: per la prima volta dopo quindici anni il rapporto è infatti diminuito.

Per quanto riguarda la gestione di competenza, prendendo in considerazione i saldi il cui limite massimo è fissato dalla legge finanziaria - saldo netto da finanziare e ricorso al mercato finanziario - si nota un miglioramento di entrambi nel passaggio dalle previsioni iniziali a quelle definitive (- 1.132 miliardi di lire per il primo e - 9.871 miliardi di lire per il secondo) che si spiega con un incremento delle entrate finali idoneo a più che compensare l'evoluzione incrementativa delle spese finali. Di conseguenza l'avanzo primario (saldo netto da finanziare al netto degli interessi) che, in base alle previsioni iniziali risultava essere di 8.695 miliardi di lire e, per quelle definitive, di 24.978 miliardi di lire, viene determinato in 48.941 miliardi di lire. Sul versante della spesa in particolare va segnalato un generale contenimento degli impegni rispetto a quanto indicato nelle previsioni definitive.

Per quanto riguarda i due principali saldi di bilancio - saldo netto da finanziare e ricorso al mercato - viene confermato l'andamento positivo già registrato nella gestione di competenza: il saldo netto si attesta a 121.501 miliardi di lire (di cui 88.103 miliardi di lire per la gestione di competenza e 33.398 miliardi di lire in conto residui); il ricorso al mercato ammonta a 315.607 miliardi di lire inferiore di 92.472 miliardi di lire a quello previsto inizialmente (408.079 miliardi di lire).

Quanto ai residui lasciati dalla gestione di competenza dell'esercizio 1995 (residui di nuova formazione), per gli attivi le somme rimaste da riscuotere e da versare ammontano a 46.348 miliardi di lire e per i passivi le somme da pagare raggiungono i 100.133 miliardi di lire. Per i residui attivi si riscontra una maggiore incidenza di quelli pregressi rispetto a quelli di nuova formazione. Per i residui passivi, invece, va segnalato un aumento nel processo di formazione dei nuovi resti (100.133 miliardi di lire contro i 90.759 miliardi di lire del 1994) e un rallentamento nello smaltimento di quelli pregressi (54.048 miliardi di lire contro i 47.003 miliardi di lire del 1994), che evidenziano una riduzione della velocità di smaltimento della consistenza iniziale.

Il relatore si sofferma quindi su alcuni aspetti problematici, uno dei quali è il livello delle eccedenze di spesa in vari stati di previsione. Le eccedenze rappresentano, come è noto, una patologia del sistema, in

quanto misurano l'effetto dell'insieme degli atti di impegno (e pagamento) realizzati in esubero rispetto alle autorizzazioni finali del bilancio di previsione; tant'è che ne viene decisa la sanatoria *ex post* in sede di esame del rendiconto, dal momento che su di esse l'organo di controllo contabile non ha espresso un giudizio di correttezza in quanto esse violano la legge di contabilità (lo stanziamento di competenza delle spese funge infatti da limite per l'impegno).

Le eccedenze di spesa per il 1995 sono ammontate (in conto competenza ed in conto residui) a circa 1.200 miliardi di lire. Gran parte della cifra indicata (1.120 miliardi di lire) riguarda due capitoli di spesa obbligatoria dello stato di previsione della spesa del ministero delle finanze (numeri 3433 e 3514); si tratta di poste relative alle vincite al lotto. Da notare che le medesime poste spiegano gran parte delle eccedenze di spesa del precedente esercizio 1994; sembra dunque che la crescita delle eccedenze negli ultimi due esercizi sia legata ad un fattore non transitorio ma sistematicamente connesso alla gestione delle poste di bilancio relative al giuoco del lotto. In proposito andrebbe chiarito se il meccanismo normativo settoriale sia da sottoporre a revisione oppure occorra in sede previsionale adeguare in maniera più congrua gli stanziamenti di spesa interessati, evitando artificiose sottovalutazioni dell'onere. In ogni caso, il disegno di legge di approvazione del rendiconto contiene specifica disposizione di sanatoria delle eccedenze di spesa.

Altra questione da evidenziare è la persistenza di una elevata velocità di formazione dei nuovi residui passivi. Ciò appare per certi versi meno spiegabile rispetto agli esercizi passati, non solo per il progressivo contenimento delle poste di bilancio, sicchè vi sarebbe da attendersi una migliore calibratura degli stanziamenti sulle effettive necessità, ma anche perchè dovrebbe iniziare a produrre effetti la recente introduzione del mandato informatico e di nuove norme di gestione della spesa, la cui conseguenza doveva essere - e probabilmente sarà - l'avvicinamento, se non la identificazione in qualche caso, delle varie fasi in cui si articola il procedimento di spesa.

In conclusione, rileva che dai dati contenuti nel documento in esame emerge la necessità di una ristrutturazione complessiva del bilancio dello Stato, per consentire al Parlamento di operare il controllo sulla spesa pubblica in condizioni di maggiore trasparenza di leggibilità dei flussi finanziari.

Il senatore MORANDO riferisce sul disegno di legge n. 1046, rinviando, per quanto concerne la puntuale illustrazione del suo contenuto, alla documentazione appositamente predisposta. Si sofferma quindi su alcune considerazioni di carattere generale, concernenti il carattere del disegno di legge di assestamento e gli obiettivi di una sua possibile riforma, l'entità dei residui e le ragioni del loro sistematico scostamento (per percentuali elevatissime) dalle previsioni e del loro aumento rispetto all'anno precedente, la conservazione nel conto residui per l'utilizzo nell'esercizio successivo di somme iscritte nei capitoli di parte corrente e di parte capitale, e infine il contributo all'azione di risanamento della finanza pubblica derivante dalle privatizzazioni e dalla partecipazione del Tesoro alla proprietà di aziende nazionali.

Il disegno di legge di assestamento, sulla base dell'articolo 17 della legge n. 468 del 1978, è un atto dovuto a carattere meramente formale. Tale configurazione non appare tuttavia compatibile con le esigenze della politica di bilancio, che impongono di intervenire con efficacia e tempestività a fronte di andamenti dell'economia reale che incidano sul fabbisogno e rendano necessari interventi correttivi di finanza pubblica. Sarebbe pertanto opportuno che, nel quadro della ristrutturazione del bilancio dello Stato recentemente varata dal Governo, si prevedesse un rafforzamento del contenuto sostanziale dell'assestamento.

Il relatore si sofferma quindi sull'entità dei residui, risultata assai maggiore rispetto alle previsioni contenute nella legge di bilancio, sottolineando la tendenza ad un incremento di tale scostamento rispetto a quello registrato nei precedenti esercizi finanziari. Senza dubbio il sistematico scostamento dalle previsioni e la crescita dello scostamento stesso rispetto a quello verificatosi nell'esercizio precedente suscita perplessità, mettendo in discussione l'efficacia dei metodi di calcolo adottati per stimare la massa dei residui. La loro sistematica sottovalutazione determina inoltre l'impossibilità per il Parlamento di disporre di dati attendibili per un adeguato e tempestivo controllo delle variabili di finanza pubblica. Per quanto riguarda l'esercizio finanziario in corso, sottolinea che lo scostamento rispetto alle previsioni è dovuto in larga misura ai lunghi tempi di erogazione dei trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, a favore degli enti territoriali. In generale, per garantire al Governo un'effettiva capacità di gestione del bilancio e al Parlamento un'effettiva capacità di controllo, occorre considerare il problema del volume dei residui alla stregua del più generale problema di riforma della pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda la conservazione in bilancio di stanziamenti relativi agli esercizi precedenti, disposta nell'articolo 2 del disegno di legge in esame, sottolinea l'opportunità che il Governo chiarisca se si tratti di somme già iscritte in conto residui ovvero di quelle iscritte in conto competenza. Ribadisce in proposito che la conservazione in bilancio di queste somme fa assumere al bilancio stesso una natura di documento a scorrimento che non appare compatibile con l'articolo 81 della Costituzione, con riferimento al principio dell'annualità di bilancio, ma anche in rapporto all'obbligo di copertura finanziaria, dato che l'accumularsi in esercizi successivi di competenza aggiuntiva rispetto a quella fissata in sede previsionale determina un incremento dei saldi differenziali.

Si sofferma infine sulla variazione del capitolo di bilancio concernente i proventi derivanti da imprese a partecipazione pubblica, sottolineando che si registra un notevole aumento rispetto alle previsioni formulate per l'esercizio in corso. Tale significativo apporto non deve tuttavia disincentivare la prosecuzione del processo di privatizzazione di tali imprese, dato che i positivi risultati ottenuti sono dovuti in larga misura al loro inserimento in una logica di mercato, ma suggeriscono invece l'opportunità di procedere con fermezza, sia pure con equilibrio, nell'*iter* intrapreso delle privatizzazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 1996

18^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(126) MANIERI ed altri: Riordino dell'Istituto nazionale di geofisica
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 luglio scorso.

Prima dell'apertura del dibattito, il presidente OSSICINI segnala che l'articolo 6 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, recante interventi urgenti di protezione civile, più volte reiterato, si sovrappone al contenuto del disegno di legge n. 126; inoltre pare che il preannunciato disegno di legge governativo in materia di delega di funzioni agli enti locali preveda un riordino complessivo dell'assetto degli enti di ricerca. È quindi opportuno acquisire gli orientamenti del Governo in proposito.

Il sottosegretario GUERZONI concorda sull'esigenza di coordinare il testo in esame con il decreto-legge n. 393, indi conferma che il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 19 luglio reca una delega al Governo per il riordino degli enti pubblici di ricerca. Il Governo, quindi, ritiene opportuno che l'esame del disegno di legge n. 126 riprenda allorchè saranno chiarite le questioni menzionate.

Sull'argomento interviene il senatore VERTONE GRIMALDI, il quale si sofferma sull'esigenza che - in sede di riforma dell'Istituto - si affronti il problema dell'assenza di controlli circa l'applicazione delle regole, elaborate dallo stesso Istituto, per la sicurezza antisismica degli edifici, regole che gli risultano di fatto non applicate a causa della confusione normativa e della mancanza di una chiara indicazione sull'autorità competente ad effettuare tali controlli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(806) BUCCIARELLI ed altri: Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali

(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 luglio scorso.

Il PRESIDENTE invita la Commissione ad esprimersi sulla proposta, avanzata dal relatore nella precedente seduta, di richiedere il trasferimento alla sede deliberante.

La Commissione conviene unanime.

Il PRESIDENTE avverte che provvederà a inoltrare la richiesta non appena acquisito il consenso dei Gruppi non rappresentati nella seduta ed ottenuti i prescritti pareri, che peraltro dovrebbero essere emessi nella giornata di oggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(931) Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo

(255) DI ORIO ed altri: Norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria e al ruolo di ricercatore

(980) PERA ed altri: Disciplina della docenza universitaria e del reclutamento dei ricercatori

(1022) BERGONZI: Riordino della docenza universitaria

(Esame del disegno di legge n. 1022 e congiunzione con i disegni di legge nn. 931, 255 e 980. Seguito dell'esame congiunto e rinvio dei disegni di legge nn. 931, 255 e 980)

Riprende l'esame congiunto, sospeso - per quanto riguarda i disegni di legge nn. 931, 255 e 980 - nella seduta del 24 luglio scorso.

Il relatore MONTICONE propone che il disegno di legge n. 1022 sia congiunto a quelli il cui esame è già iniziato, per l'identità della materia trattata.

La Commissione conviene.

Il relatore MONTICONE illustra quindi il disegno di legge n. 1022, che affronta i temi dell'università di massa e del raccordo tra ricerca e didattica, con un ampio spettro di disposizioni volte tra l'altro a definire i diritti, i doveri e lo stato giuridico dei docenti, nonché il rapporto numerico fra docenti e studenti. Per quanto riguarda le disposizioni attinenti alla riforma dei concorsi universitari, è previsto un unico ruolo di docente universitario, articolato nelle due fasce di professore ordinario e di ricercatore. Assume così particolare rilievo il reclutamento dei ricercatori, disciplinato quale concorso abilitante nazionale cui accedono i dottori di ricerca, o candidati provvisti di titoli equivalenti di specializzazione, oppure gli insegnanti di ruolo nella scuola secondaria forniti di specializzazione. Detta modalità di selezione peraltro condurrebbe al reclutamento di chi già sia nel mondo della ricerca, dando scarse possibilità di accesso a liberi studiosi. I ricercatori vincitori di concorso, prose-

gue, l'articolo 14 del disegno di legge in esame, sono chiamati dalle università e quelli non chiamati sono inseriti in graduatorie nazionali di idoneità, cui le università possono attingere nel triennio successivo. I componenti delle commissioni giudicatrici sono estratti a sorte. Ogni tre anni viene poi bandito un concorso nazionale per l'accesso alla fascia degli ordinari, cui accedono, per una quota pari ad almeno il 60 per cento dei posti disponibili, i ricercatori in ruolo da almeno sei anni. Anche in questo caso i componenti delle commissioni giudicatrici sono estratti a sorte e i candidati risultati vincitori ma non chiamati dalle università sono immessi in una graduatoria nazionale.

Per i profili del disegno di legge sopra illustrati, il relatore esprime, in conclusione, forti perplessità, dettate dal rilevante centralismo che pare caratterizzare il modello di reclutamento proposto, dalle scarse possibilità di accesso di liberi studiosi e dal permanere del sorteggio quale criterio di formazione delle commissioni. Altri aspetti, relativi al rigore della selezione, potrebbero essere invece, anche con opportuni emendamenti, oggetto di una diversa valutazione.

Si apre il dibattito.

Il senatore CAMPUS rileva come il problema della riforma dei concorsi, pur assumendo una particolare urgenza, anche sulla scorta della riflessione che fu condotta nella scorsa legislatura, non debba far dimenticare l'esigenza di un riordino globale di tutto l'ordinamento universitario e dello stato giuridico dei docenti, attraverso una revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, la cui normativa può dirsi già vecchia, pur non essendo mai stata applicata in alcune sue parti. Il suggerimento del relatore di concentrare l'attenzione, nell'esame dei vari disegni di legge, sulla proposta elaborata dal Governo, mettendo così da parte le altre proposte, non pare condivisibile, dal momento che tutti i disegni di legge presentano elementi suscettibili di approfondimento, pur se in alcuni casi certamente discutibili come ad esempio la proposta, contenuta nel disegno di legge n. 255, di far nominare direttamente i membri delle commissioni dal Ministro. Per quanto riguarda il disegno di legge presentato dal ministro Berlinguer, appare problematico soprattutto un elemento di fondo (condiviso con gli altri disegni di legge che prevedono liste di idoneità nazionale e una chiamata sui posti disponibili da parte delle facoltà), vale a dire l'attribuzione alle facoltà del potere di nominare professori il cui titolo ha valore nazionale, su posti statali. Non essendo eliminato il valore legale del titolo di studio, lasciare questo potere di nomina in ruolo alle facoltà, sottraendolo alla corporazione scientifica nel suo complesso, solleva dubbi anche di costituzionalità, per le diversità che verrebbero a realizzarsi nel reclutamento sul territorio nazionale. Tali perplessità sono acuite nella proposta governativa, che rimette ad ogni università l'adozione di proprie modalità di reclutamento. Sono inoltre dubbi gli effetti di tale disciplina sulla selezione, tenuto conto che gli esperti del settore disciplinare interessato si pronunciano solo nella fase di abilitazione (per la quale non è previsto alcun limite numerico), sì che interesse delle corporazioni scientifiche sarà inevitabilmente la lievitazione del numero degli idonei, onde avere una massa di manovra con cui esercitare una pressione verso chi eroga le risorse. Il disegno di legge n. 931 presenta inoltre aspetti lacunosi o approssimativi, quali le disposizioni sulla mobilità dei docenti; ancora in

tema di abilitazione, nulla viene detto circa la sua durata, con un silenzio che non pare casuale, dovendosi pertanto intendere detta abilitazione come permanente. Si dovrebbe allora chiarire il collegamento con la previsione di una durata biennale delle commissioni di valutazione.

Interviene il sottosegretario GUERZONI precisando che le commissioni di valutazione permangono in carica per un periodo continuativo di due anni, dal momento che non esistono tornate di abilitazione.

Riprende il senatore CAMPUS, osservando che i contratti di ricerca e di insegnamento, previsti dagli articoli 7 e 8 del disegno di legge governativo, rappresentano probabilmente la via del futuro, ma si presentano regolati in modo non privo di contrasti rispetto alla disciplina dei contratti di diritto privato recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Ancora problematica appare l'abrogazione, disposta dall'articolo 9, delle norme vigenti anche per i concorsi a ricercatore, risultando non chiara quale disciplina risulterebbe vigente, visto che il disegno di legge detta disposizioni relative solo alla prima e alla seconda fascia. Positiva è invece la scomparsa, rispetto a una prima bozza del disegno di legge circolata tra gli addetti ai lavori, della norma transitoria concernente il concorso per professore associato in atto, che non può essere stravolto nel suo regolare decorso.

Disposizioni di qualche interesse recano anche gli altri disegni di legge in esame. Il disegno di legge n. 980 è fortemente innovativo soprattutto per quanto riguarda l'idoneità nazionale, gli incarichi di docenza, le cattedre speciali e la commissione di garanzia (strumento quest'ultimo che potrebbe condurre a un ridimensionamento dell'eccessivo potere del CUN). Il disegno di legge n. 1022 appare superato dai tempi, configurandosi alla stregua di un proclama statalista e centralista, tuttavia presenta un profilo da approfondire, pur se non condivisibile, costituito dalla soppressione della distinzione tra la prima e la seconda fascia nell'ambito dei professori di ruolo, e affronta il problema, in modo peraltro lacunoso, della verifica periodica dei docenti.

Conclude ribadendo come tutti i disegni di legge presentati meritino di essere attentamente esaminati, prima che si proceda alla scelta di un testo base.

Il senatore BERGONZI rileva come il disegno di legge n. 931 susciti talune preoccupazioni, per la concezione dell'autonomia universitaria che lo connota e che rischia di andare a detrimento della qualità.

Il disegno di legge governativo nella sostanza demanda ai singoli atenei l'effettiva selezione del personale docente: ciò legittima il timore di una provincializzazione del corpo accademico e di scelte effettuate con criteri diversi dalla sola qualità scientifica dei candidati. Anche l'articolo 4 - con il divieto di concorrere a posti banditi nell'ateneo di provenienza - non pare sufficiente ad arginare tale pericolo. Il disegno di legge n.1022 da lui presentato, invece, si sforza di contemperare le esigenze dell'autonomia universitaria con quelle di un'adeguata selezione. Esso inoltre affronta altre questioni relative allo *status* dei docenti, perchè strettamente connesse al reclutamento: propone ad esempio l'articolazione dei docenti in sole due fasce, mentre il testo governativo ne configura tre. D'altra parte, di fronte alla crisi che investe lo stesso ruolo del professore universitario per cause diverse e molteplici, fra le quali men-

zione lo squilibrato rapporto numerico con gli studenti, occorre l'avvio di un complessivo processo riformatore, che affronti contestualmente le questioni indicate nel disegno di legge n. 1022.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI, nell'apprezzare l'impegno del Governo e manifestando consenso sulle linee complessive della sua proposta, segnala l'esigenza di taluni aggiustamenti al testo. L'articolo 1 sembra escludere la possibilità che i posti vacanti vengano coperti - in alternativa al concorso - mediante trasferimento. Ciò comporterebbe gravi conseguenze, specialmente a danno dei giovani aspiranti alla docenza, i quali si vedrebbero sbarrato l'accesso a talune sedi dalla concorrenza dei professori già in ruolo. La norma sembra riflettere lo stereotipo, ultimamente diffuso nei mezzi di comunicazione anche per opera di quei docenti che indulgono all'autoflagellazione della categoria cui appartengono, che individua negli atenei il concentrato della corruzione esistente nel Paese. La qualità dell'insegnamento non è certo migliorata dal divieto di cooptazione imposto agli atenei, fermo restando che tale cooptazione dovrebbe comunque avvenire secondo una procedura di sostanziale concorso fra le domande di trasferimento presentate.

L'articolo 4, poi, a parte qualche dubbio di legittimità costituzionale - che sarebbe enfatizzato da una eventuale applicazione della nuova disciplina al concorso già bandito - suscita preoccupazione per l'ispirazione di fondo: il divieto di candidarsi nell'università ove si presta servizio pare infatti muovere dalla convinzione che la vita degli atenei sia retta da perversi meccanismi localistici, configurando il richiamo a chi proviene dall'esterno come di per sé positivo, mentre il riferimento a logiche interne sarebbe da condannare. Nel respingere tale impostazione, osserva che l'articolo 4 vieterebbe anche di premiare quel tipo di ricerca scientifica che si rivolge al territorio circostante, così come colpirebbe la continuità di impegno in laboratori specialistici.

L'oratore invita poi ad una riflessione circa il carattere «aperto» dell'abilitazione, rilevando che la facoltà di conferire abilitazioni scientifiche in numero illimitato potrà andare a danno delle future generazioni degli studiosi. Prospetta quindi l'opportunità di introdurre un tetto numerico, sia pure ampio, e nel contempo di determinare la percentuale di membri esterni nelle commissioni di concorso. Conclude ribadendo la valutazione complessivamente favorevole sul testo, bisognoso peraltro di miglioramenti ed integrazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07ª, 0007ª)

Il PRESIDENTE avverte che, ferma restando la seduta già convocata per domani - che sarà aperta dalle comunicazioni del ministro Veltroni - la Commissione potrà tornare a riunirsi anche giovedì, secondo le deliberazioni che saranno adottate dall'Ufficio di Presidenza, anche al fine di proseguire l'esame del disegno di legge n. 806.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 1996

16ª Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di stato per le risorse agricole, alimentari e forestali Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,30.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C09ª, 0009ª)*

Il Presidente SCIVOLETTO informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ultima riunione, ha deliberato di svolgere - in relazione alla normativa sulle quote latte di cui al decreto-legge n. 353 all'esame della Commissione - ulteriori audizioni informali, sempre in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delle organizzazioni della cooperazione (Associazione Generale delle Cooperative Italiane, Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, UNCI e Confcooperative, audizioni che si sono testè concluse); di una delegazione di Assessori regionali all'agricoltura e del Commissario governativo dell'AIMA (domani, a partire dalle ore 14,30) nonché di una rappresentanza dell'UNCCEM (giovedì 1 agosto alle ore 15). Propone inoltre di procedere, alla ripresa dei lavori, anche alla audizione dei rappresentanti dell'Assolatte, precisando che eventuali ulteriori proposte di audizioni potranno comunque essere definite da parte dell'Ufficio di presidenza, eventualmente in relazione al decreto reiterato. Tenuto quindi conto del calendario delle audizioni, ritiene che la discussione generale sul disegno di legge n. 898 potrà avere inizio, eventualmente, già dalla seduta di domani.

Ricordato che sono iscritti all'ordine del giorno delle sedute convocate per la settimana in corso - per l'esame in sede consultiva - anche i disegni di legge sul rendiconto 1995 e l'assestamento 1996, informa altresì che il Comitato ristretto, costituito per l'esame dei disegni di legge nn. 138, 151, 638 e 1019, ha pressochè ultimato i propri lavori, che si

potranno concludere, anche nella settimana in corso, non appena acquisiti i pareri delle Commissioni giustizia ed ambiente, onde poter procedere tempestivamente alla ripresa dell'esame in sede plenaria.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 1996

16ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.

La seduta inizia alle ore 12,10.

IN SEDE REFERENTE

(953) Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1996, n. 371, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 luglio.

Si apre la discussione generale.

Il senatore ASCIUTTI si sofferma sull'articolo 1, comma 4, ricordando dettagliatamente le vicende, legate alla nazionalizzazione dell'energia elettrica, che stanno alla base dell'agevolazione e della sua successiva proroga e sottolineando le conseguenze negative sui bilanci delle aziende interessate della sua eliminazione. Preannuncia al riguardo la presentazione di un emendamento abrogativo, rilevando, in particolare, come il venir meno dei vantaggi assicurati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1165 del 1963 a due anni dalla privatizzazione della Terni muti il quadro sulla cui base era stato effettuato l'acquisto ed incida drasticamente sulle strategie del gruppo gruppo acquirente.

Il senatore DE CAROLIS esprime consenso nei confronti del decreto-legge in titolo che ha già prodotto benefici effetti sull'inflazione e ritiene che il Parlamento debba impegnarsi per una rapida conversione.

Dopo che i senatori PALUMBO e WILDE si sono a loro volta espressi per una rapida conversione del decreto, ha la parola il senatore DE GUIDI, il quale ricorda come all'epoca della nazionalizzazione

dell'energia elettrica, mentre ad altri produttori vennero concesse proroghe, a favore della Terni fu prevista l'agevolazione tariffaria in discussione. Richiama quindi l'attenzione sulle difficoltà economiche che caratterizzano attualmente l'area del Ternano - colpita da una situazione di crisi industriale - e manifesta la necessità che si pervenga ad una abrogazione del comma 4 o quanto meno, ad una riduzione degli oneri da essa derivanti, che potrebbero essere ripartiti con un allargamento ad altre situazioni analoghe; ciò senza negare la necessità di pervenire gradualmente ad una riduzione delle agevolazioni tariffarie.

Il presidente CAPONI ritiene in linea di principio positivo il decreto in esame, che ha il pregio di sgomberare il campo dalle cosiddette «quote di prezzo», cui corrisponde una immediata riduzione delle tariffe elettriche. Il provvedimento lascia però aperte alcune questioni sostanziali. Si riferisce in particolare al problema del rimborso agli utenti delle «quote di prezzo» già pagate, dell'abrogazione dei commi 238 e 240 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, nonché alla questione degli «oneri nucleari», che resta tuttora aperta. Con riferimento al comma 5 dell'articolo 1, rileva come, fra le fonti rinnovabili ed assimilate il cui sovrapprezzo il decreto provvede ad innalzare, sia compreso il residuo della lavorazione del petrolio: si tratta di una voce di difficile quantificazione, che presenta forti elementi di oscurità e che alimenta un finanziamento improprio delle società petrolifere. Nel sottolineare l'opportunità di una sua eliminazione, solleva anche perplessità sul previsto aumento dei contributi di allacciamento per le utenze di bassa e media tensione.

Con riferimento al comma 4, nell'associarsi ad alcune delle considerazioni svolte dai senatori De Guidi e Ascitti, ritiene, però, che l'aggravio non sia tale da giustificare disimpegni industriali e minacce all'occupazione. Dopo essersi soffermato dettagliatamente sulla situazione economico-patrimoniale delle tre aziende interessate, rileva, però, l'esistenza di una realtà socio-economica di difficoltà, e critica la relazione del Governo al disegno di legge di conversione del decreto, ove si afferma che i benefici non sono più giustificati da ragioni di riequilibrio territoriale. Poiché agevolazioni analoghe sono previste a vantaggio di altri settori e di altre imprese, ritiene che l'intervento non dovrebbe concentrarsi nella sola area del Ternano. Il suo Gruppo presenterà un emendamento abrogativo del comma 4, auspicando che venga comunque introdotta una certa gradualità e che l'onere venga ripartito fra un numero più ampio di aziende; dà anche lettura del parere pervenuto da parte della 1ª Commissione permanente, che ha ritenuto contrario all'articolo 42 della Costituzione il detto comma. Conclude preannunciando il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista-progressisti.

Interviene quindi il senatore DEBENEDETTI che, con riguardo alla vicenda delle cosiddette «quote di prezzo», riafferma di condividere le conclusioni cui pervenne la Commissione ministeriale presieduta dall'allora sottosegretario Zanetti. Più in generale il provvedimento all'esame conferma il carattere per molti versi arbitrario e fantasioso del sistema tariffario italiano, sostanzialmente privo di alcun riferimento ai meccanismi di mercato; al riguardo rileva come almeno i grandi utenti do-

vrebbero poter avere la possibilità di contrattare liberamente il prezzo dell'energia con le imprese produttrici e distributrici: tutte le forme e i meccanismi di perequazione e di sussidio a singole fasce di utenza dovrebbero essere tenute distinte dal prezzo dell'energia e quindi dalle tariffe. Occorre quindi procedere rapidamente alla privatizzazione ed alla liberalizzazione del settore elettrico, che sola ne potrà garantire l'efficienza. A tal fine auspica che si proceda sollecitamente alla costituzione dell'Autorità di regolazione che costituisce il primo e fondamentale passo in questa direzione.

Il senatore TURINI richiama l'attenzione sui costi di allacciamento che intervengono in un periodo caratterizzato da forte crisi del settore edile. Ricorda di aver proposto nella scorsa legislatura l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sulle tariffe elettriche e sottolinea ancora una volta la necessità di perseguire la massima trasparenza.

Il senatore PALUMBO si sofferma sul comma 5 dell'articolo 1, e chiede al Governo notizie circa il decreto ministeriale di cui è prevista l'adozione.

Dopo che la senatrice FIORILLO ha auspicato una rapida approvazione del decreto, il presidente CAPONI dichiara chiusa la discussione generale.

Ha quindi la parola il sottosegretario CARPI, il quale si sofferma preliminarmente sull'attuale assetto delle tariffe elettriche, frutto dell'accavallarsi di una nutrita serie di provvedimenti che hanno finito per produrre inefficienza e scarsa trasparenza. Nel sottolineare come il provvedimento in esame restituisca alla Autorità per l'energia elettrica e il gas (organismo sulla cui istituzione si registrò nella scorsa legislatura il consenso unanime di tutti i gruppi con l'eccezione di Rifondazione comunista) il compito di fare chiarezza anche con riferimento agli «oneri nucleari», afferma che il Governo ha compiuto al riguardo il primo passo; toccherà all'Autorità proseguire sul cammino così intrapreso. Sottolinea ancora come in materia di tariffe elettriche si ponga un problema di trasparenza più che di entità: l'Italia ha infatti tariffe meno elevate degli altri paesi industrialmente avanzati. Quanto alle agevolazioni di cui al comma 4, sottolinea come esse vadano eliminate in quanto in contrasto con la disciplina comunitaria: ribadisce al riguardo la propria contrarietà a qualunque emendamento abrogativo, mentre si dice disposto all'introduzione di un certo gradualismo.

Replica agli intervenuti il relatore PAPPALARDO il quale sottolinea preliminarmente la logica compensativa sottesa al decreto, logica recentemente negata dal Ministro Bersani. Restano - come ha sottolineato il presidente Caponi - una serie di questioni aperte, sebbene i commi 238 e 240 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995 non contemplassero la retroattività. Nel riscontrare che il decreto compie un primo passo in direzione della trasparenza delle tariffe, prende atto della disponibilità del Governo ad introdurre elementi di gradualità nelle disposizioni di cui al comma 4.

Il presidente CAPONI propone che venga fissato il termine per gli emendamenti alle ore 11 di domani.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(637) WILDE ed altri. - Disciplina della subfornitura industriale

(644) TAPPARO ed altri. - Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 luglio con la costituzione di un comitato ristretto.

Il relatore MICELE riferisce sui lavori del comitato ristretto, nel cui ambito si è verificata la difficoltà di pervenire da parte della Commissione all'adozione della relazione già presentata nella scorsa legislatura. Mentre nel quadro delle trattative in corso presso il Ministero dell'industria sembra delinearsi una convergenza sull'opportunità di un intervento legislativo in materia, ritiene che la Commissione possa rapidamente procedere all'audizione in sede informale delle categorie interessate, proseguendo contestualmente ad un rapido esame dei provvedimenti in titolo, la cui discussione generale potrebbe essere terminata prima della pausa estiva, per passare poi, alla ripresa autunnale, ad un esame degli eventuali emendamenti.

Il senatore DE CAROLIS esprime perplessità sulla possibilità di pervenire ad una rapida approvazione dei provvedimenti in titolo, sottolineando come la materia sia già regolata dal Titolo IV del codice di procedura civile e come, d'altra parte, occorra programmare una serie di audizioni.

Il senatore TRAVAGLIA manifesta timori circa l'eventualità di un'affrettata regolamentazione giuridica della materia, ritenendo che la Commissione debba dedicare all'esame dei provvedimenti in titolo ed al loro approfondimento tutto il tempo necessario. In particolare richiama l'attenzione sulla normativa in tema di arbitrati, ritenendo necessaria una verifica delle fattibilità amministrativa del provvedimento, in relazione anche ai compiti posti a carico degli uffici delle Camere di commercio.

Il senatore SELLA di MONTELUCE si associa alle perplessità manifestate dai senatori De Carolis e Travaglia, sottolineando inoltre l'esigenza di effettuare una serie di audizioni. Rileva poi come, in materia, non si debba andare oltre quanto previsto dalla raccomandazione della Commissione dell'Unione europea del 12 maggio 1995 concernente i termini di pagamento nelle transazioni commerciali.

Il senatore WILDE, nel ricordare l'ampia maggioranza con cui il provvedimento fu approvato nella scorsa legislatura, ritiene insufficiente

la normativa codicistica vigente, mentre recenti provvedimenti comunitari muovono in direzione di una più stretta regolamentazione del settore. Afferma conclusivamente che la Lega per la Padania indipendente farà la sua battaglia e porterà avanti le esigenze della piccola e media imprenditoria.

Il senatore LARIZZA, nel giudicare la disciplina codicistica vigente insufficiente, sottolinea come le imprese subfornitrici non si ritengono tutelate. Senza creare ostacoli alla libera contrattazione fra le parti, occorrerà quindi provvedere, per via legislativa, all'adozione di un quadro giuridico di garanzia.

Il presidente CAPONI, nel riscontrare che, dagli interventi fin qui svolti, emergono con chiarezza gli esiti del comitato ristretto - i cui lavori possono per il momento ritenersi conclusi - ritiene che sia opportuno passare allo svolgimento della discussione generale, che rinvia ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,40.

17ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Designazioni dei componenti l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas nelle persone del professor Pippo Ranci, presidente, e dei professori Giuseppe Ammassari e Sergio Garribba (n. 2)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Esame, non approvazione in prima votazione e rinvio)

(L014 078, C10ª, 0001ª)

Il relatore PAPPALARDO si sofferma dettagliatamente sui *curricula* dei designati a presidente ed a membri dell'Autorità per l'energia

elettrica ed il gas, prospettando l'espressione di un parere favorevole su ciascuna delle nomine.

Dopo interventi dei senatori DEBENEDETTI, SELLA di MONTELUCE, Athos DE LUCA, LARIZZA e del sottosegretario CARPI si procede alle dichiarazioni di voto.

Esprimono voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi la senatrice FIORILLO e i senatori DEBENEDETTI, DE CAROLIS, TURINI, PALUMBO, NAVA e WILDE; esprimono invece voto contrario il presidente CAPONI e i senatori ASCIUTTI ed Athos DE LUCA.

Si procede quindi a scrutinio segreto a tre distinte e contemporanee votazioni, cui partecipano i senatori ASCIUTTI, CAPONI, CAZZARO, DEBENEDETTI, DE CAROLIS, Athos DE LUCA, DI BENEDETTO, FIORILLO, GAMBINI, LAGO, LARIZZA, MACONI, MICELE, NAVA, NIEDDU, PALUMBO, PAPPALARDO, SELLA di MONTELUCE, TRAVAGLIA, TURINI, WILDE e ZILIO.

Le proposte di parere favorevole, conseguendo ciascuna di esse 16 voti a favore e 6 contrari, non risultano accolte ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

La seduta termina alle ore 17,05.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 1996

22^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 15,35.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C11^a, 0009^o)*

Il senatore TAPPARO rileva che in questi giorni si stanno svolgendo gli incontri tra il Governo e le parti sociali per definire le misure da assumere in materia di lavoro e occupazione. Ritiene pertanto opportuno che il Ministro del lavoro riferisca quanto prima alle Commissioni parlamentari competenti sull'esito di tali incontri.

Si associa alla proposta del senatore Tapparo il senatore DUVA, il quale rileva che le comunicazioni del Governo dovrebbero svolgersi prima dell'apertura della Conferenza sull'occupazione prevista per il mese di settembre.

Il senatore GNUTTI, pur convenendo con la proposta del senatore Tapparo, ritiene comunque necessario sottolineare la centralità della questione occupazionale: a fronte di tale centralità può essere opportuno che il Parlamento scelga di esercitare in modo flessibile le proprie prerogative per non intralciare l'adozione di decisioni efficaci in materia di occupazione, eventualmente concordate tra il Governo e le parti sociali.

Il PRESIDENTE osserva che gli incontri tra il Governo e le parti sociali richiamati dal senatore Tapparo sono tuttora in corso e, da quanto è possibile sapere da fonti giornalistiche, non è prevedibile l'adozione di decisioni significative prima della ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva. Egli condivide le motivazioni della richiesta avanzata dal senatore Tapparo, che non si pone nei termini di una richiesta pregiudiziale, come si potrebbe desumere dall'intervento del senatore Gnutti, bensì come l'espressione della legittima esigenza di ogni parlamentare di disporre di informazioni dirette sull'attuazione del programma di Governo. Pertanto, il Presidente assicura il senatore Tapparo che rap-

presenterà al Ministro la richiesta di informare quanto prima la Commissione sui contenuti degli incontri tra il Governo e le parti sociali, lasciando però al Ministro stesso la valutazione sul momento più opportuno per rendere le proprie comunicazioni alla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 23, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamenti pensionistici, erogati dalle forme pensionistiche diverse da quelle dell'assicurazione generale obbligatoria, del personale degli enti che svolgono le loro attività nelle materie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 (n. 22)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C11ª, 0005ª)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 25 luglio 1996.

Rispondendo a una sollecitazione del relatore ZANOLETTI che invita i componenti della Commissione a pronunciarsi sul provvedimento in titolo, al fine di rendere quanto più possibile esauriente e argomentato il parere su di esso, il senatore BONATESTA, ad integrazione dell'intervento da lui svolto nella seduta del 25 luglio, chiarisce di avere espresso un parere in linea di massima contrario allo schema di decreto legislativo all'esame, riservandosi però di prendere una posizione in via definitiva all'esito dell'incontro tra Governo e organizzazioni sindacali, previsto per la giornata odierna.

Poichè non vi sono altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riordino della disciplina della gestione «Mutualità pensioni» di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389 (n. 21)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Seguito dell'esame e conclusione: parere favorevole)
(R139 b00, C11ª, 0004ª)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 23 luglio 1996.

La senatrice PILONI, dopo aver ringraziato la relatrice per aver dato conto in modo puntuale del contenuto del provvedimento in titolo e soprattutto per averne sottolineata la valenza di forte innovazione culturale, rileva che è stato finalmente mosso un significativo passo in direzione del riconoscimento del valore sociale del lavoro di cura e familiare e, di conseguenza, in direzione della costruzione di un vero e proprio sistema previdenziale per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla natu-

ra della attività svolta, secondo l'impostazione della riforma pensionistica del 1995. A tale proposito, la senatrice Piloni richiama l'attenzione su altri provvedimenti la cui adozione consentirà il completamento del quadro normativo tracciato dalla riforma del sistema previdenziale: tra di essi, in particolare, ricorda i due disegni di legge in materia di integrazione al trattamento minimo, all'esame della Commissione e auspica che il Governo esprima su di essi un avviso favorevole.

Dopo che la relatrice MANIERI ha ribadito la proposta di esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo all'esame, da lei già formulata nella esposizione preliminare svolta nella seduta del 23 luglio, la Commissione, a maggioranza, conferisce alla relatrice medesima il mandato di predisporre un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo n.21.

Schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (n. 24)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Seguito dell'esame e rinvio)
(R144 003, C11^a, 0001^o)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 25 luglio 1996.

Il senatore MANZI osserva che il provvedimento in titolo, così come lo schema di decreto legislativo concernente la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, anch'esso all'esame della Commissione, affronta un tema molto sentito e dibattuto, e si propone di incrementare in misura apprezzabile la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Purtroppo uno sguardo anche sommario alle statistiche relative agli infortuni sul lavoro in Italia negli ultimi decenni rivela uno scenario molto preoccupante, per il numero di incidenti e di morti sul lavoro e, nonostante il recente varo di importanti provvedimenti su tale materia, anche in attuazione di direttive comunitarie, la sicurezza e la tutela della salute sui luoghi di lavoro non sembrano ad oggi accresciute in modo significativo: i dati diffusi dall'INAIL, relativamente alla Lombardia, per l'anno 1995 - del quale il senatore Manzi dà lettura - testimoniano chiaramente di una realtà di diffusa precarietà delle condizioni di sicurezza e di scarsa efficacia delle misure di tutela della salute sui luoghi di lavoro.

A fronte di una situazione che rimane preoccupante, e malgrado le diffuse reazioni emotive che fanno seguito alle purtroppo frequenti notizie di incidenti sul lavoro, si registra un grave ritardo da parte dell'Italia nel recepimento di direttive che la Comunità europea ha emanato nel 1992. Al di là dei motivi di tale ritardo, è oggi indispensabile operare ai vari livelli di competenza istituzionale affinché siano varati al più presto provvedimenti che tutelino in modo efficace la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il presidente SMURAGLIA informa di aver predisposto uno schema di parere favorevole integrato da alcune osservazioni. Nello schema, che è a disposizione di tutti i componenti della Commissione, sono svolte preliminarmente due considerazioni critiche relative, la prima, al considerevole ritardo con cui l'Italia si accinge a dare attuazione ad una direttiva comunitaria in materia di sicurezza nel lavoro e la seconda alla lesione delle prerogative del Parlamento intervenuta a causa del ritardo con il quale lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso alle Camere, ritardo che vanifica la possibilità di utilizzare interamente i tempi assegnati dalla legge n.52 del 1996, legge comunitaria per il 1994, per l'espressione del parere. La maggior parte delle osservazioni contenute nello schema di parere sono finalizzate alla realizzazione di una maggiore efficacia del provvedimento e ad una migliore integrazione di esso nel sistema normativo vigente in tema di sicurezza. Si tratta in particolare di rendere più incisivo il potere di coordinamento conferito al committente, poichè la concomitante presenza di più ditte nei cantieri temporanei è spesso fonte di mancanza di coordinamento e, di conseguenza, causa di incidenti. Dopo aver sottolineato la necessità di stabilire una più stretta connessione tra i piani di sicurezza e la progettazione esecutiva, il Presidente si sofferma su alcune proposte di modifica all'articolo 11, contenute nello schema di parere. In particolare, si propone di abbassare la soglia relativa ai requisiti dimensionali delle aziende alle quali è fatto obbligo di trasmettere all'organo di vigilanza la notifica preliminare dell'inizio dei lavori. La proposta intende far sì che tale notifica divenga obbligatoria proprio per le opere più pericolose, intraprese sovente da aziende di piccole dimensioni. Queste ultime devono essere incoraggiate ad adempiere in generale gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e dalle normative interne di recepimento. A tal fine lo schema di parere suggerisce di estendere le disposizioni contenute dal decreto ministeriale 18 marzo 1996, relative alla riduzione del tasso di premio Inail, alle piccole imprese operanti nel settore edilizio che risultino essersi attenute alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, compreso il decreto legislativo per il recepimento della direttiva 92/57/CEE: si potrebbe così realizzare l'obiettivo, più volte posto in rilievo dalla Commissione, di agevolare le piccole imprese nell'adozione di misure di sicurezza e salute realmente efficaci, senza essere per questo sottoposte ad oneri eccessivi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (n. 25)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Seguito dell'esame e rinvio)
(R144 003, C11^a, 0002°)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 25 luglio 1996.

Il presidente SMURAGLIA informa di aver predisposto sul provvedimento in titolo uno schema di parere favorevole con osservazioni, a disposizione di tutti i componenti della Commissione. Anche in tale schema sono stati formulati rilievi critici sul ritardo con cui l'Italia procede al recepimento delle normative comunitarie in materia di sicurezza sul lavoro nonché sulla riduzione che nei fatti è stata operata sui tempi assegnati per legge al Parlamento per l'espressione del prescritto parere, così come proposto anche nella bozza di parere relativa allo schema di decreto legislativo 92/57/CEE sulla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Le osservazioni contenute nello schema di parere si propongono invece di pervenire ad una formulazione finale del provvedimento più coerente con il contenuto della direttiva comunitaria 92/58/CEE e con le intese raggiunte dalle parti sociali.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 31 luglio 1996, alle ore 9, per l'esame in sede consultiva dei disegni di legge n. 1045, concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1995, e n. 1046 recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1996.

La seduta termina alle ore 16,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 1996

19ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*La seduta inizia alle ore 11,35.**IN SEDE REFERENTE***(448) UCCHIELLI ed altri. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli****(1047) MAGGI ed altri. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli****(1067) CARCARINO e MARINO. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli****(423) UCCHIELLI. - Costituzione di un fondo di solidarietà per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica ai mezzi di trasporto ed ai loro conducenti****(654) PACE e BEVILACQUA. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica, nonché di prelievo venatorio****(724) COZZOLINO e DEMASI. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio****(1029) AVOGADRO. - Norme in materia di attività venatoria e di prelievo della fauna selvatica**

(Esame congiunto e rinvio dei disegni di legge nn. 448, 1047, 1067; disgiunzione dell'esame per i disegni di legge nn. 423, 654, 724 e 1029)

In via preliminare, il senatore BORTOLOTTO prospetta l'opportunità di effettuare un ciclo di audizioni al fine di acquisire l'avviso delle associazioni venatorie, ambientaliste e degli agricoltori sulla materia in esame. Richiamandosi poi ad una nota da lui inviata al Presidente, sottolinea l'esigenza di definire pregiudizialmente in che misura il disegno di legge n. 448 e quelli ad esso identici valgano a dissolvere l'oggetto del quesito referendario che si intende riproporre.

Il presidente GIOVANELLI, precisato di aver già investito il relatore in merito alla questione sollevata da ultimo, sulla quale la procedura ordinaria di esame dei disegni di legge consentirà senz'altro di individuare una risposta precisa sul piano giuridico, suggerisce a sua volta di trattare l'argomento delle audizioni nel corso della discussione generale, che comunque avrà inizio alla ripresa autunnale dei lavori.

Conviene la Commissione.

Il presidente GIOVANELLI dà quindi la parola al relatore Capaldi.

Il relatore CAPALDI afferma che solo i disegni di legge nn. 448, 1047 e 1067 si limitano a disciplinare l'accesso ai fondi agricoli, rendendo così superflua una nuova consultazione referendaria sul problema dell'abrogazione dei primi due commi dell'articolo 842 del codice civile. Diversamente, il disegno di legge n. 1029 propone una revisione globale della legge n. 157 del 1992 al fine di introdurre norme più elastiche per tener conto delle differenze ambientali esistenti in ambito regionale, oltre che per alleggerire gli oneri che gravano sui cacciatori anche attraverso una completa depenalizzazione delle sanzioni; i disegni di legge nn. 654 e 724 apportano anch'essi rilevanti modifiche alla legge n. 157 non solo per riaffermare il diritto di quanti amano l'attività venatoria, ma anche per aumentare la partecipazione all'esercizio della caccia contribuendo al rilancio delle attività economiche ad essa legate: per questi motivi essi agiscono principalmente su una riduzione degli ambiti protetti, sull'individuazione di un nuovo calendario faunistico e sulla depenalizzazione di alcune sanzioni. Dopo aver dato conto del disegno di legge n. 423, che si limita a prevedere la costituzione di un fondo di solidarietà per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica ai mezzi di trasporto ed ai loro conducenti, il relatore illustra i disegni di legge nn. 448, 1047 e 1067 che, prevedendo l'abrogazione dei primi due commi dell'articolo 842 del codice civile, garantiscono però nel contempo il rispetto degli interessi dei produttori agricoli ed eliminano ogni possibile conflittualità con il mondo venatorio. L'attuazione di tale limitato intervento legislativo avrebbe l'effetto non solo di evitare che il Paese si divida nuovamente, in caso di *referendum*, sulla materia della caccia, ma di supportare l'abrogazione richiesta con una disciplina sostitutiva che rafforzi il contenuto dell'articolo 15 della citata legge n. 157. Non v'è dubbio, d'altra parte, che l'eventuale abrogazione pura e semplice dei primi due commi dell'articolo 842 del codice civile, conseguente alla consultazione referendaria, provocherebbe gravi contraddizioni nell'ordinamento vigente, la più grave delle quali sarebbe costituita dal riconsegnare in capo alla proprietà, il diritto di caccia, trasformandolo in diritto «esclusivo e proprietario». Ciò significherebbe, in definitiva, compiere un arretramento rispetto ad una legge che, dopo anni di attesa e intensi dibattiti, è riuscita a garantire da una parte l'appartenenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato, dall'altra la gestione pubblicistica e collettiva dell'esercizio venatorio, ricevendone il riconoscimento anche a livello internazionale. A suo avviso, l'abrogazione referendaria non porterebbe ad innovazioni significative del sistema, mentre il completamento che il legislatore potrebbe apportare alla disciplina vigente attraverso le nuove norme sull'accesso ai fondi agricoli lascerebbe inalterati i principi della legge n. 157 del 1992, tra cui la sostituzione, per quanto riguarda l'accesso ai fondi agricoli, dello schema privatistico del codice con quello pubblicistico basato sulla programmazione del territorio. Il conseguente passaggio dal regime di «caccia controllata» a quello di «caccia programmata» rimette il rapporto tra il singolo proprietario agricolo e il titolare della licenza di caccia allo stru-

mento giuridico rappresentato dal piano «faunistico-venatorio» e ciò significa l'affermazione di una moderna concezione della caccia e del diritto di proprietà che non è opportuno rimettere in discussione. Per queste ragioni, il relatore propone la disgiunzione dei disegni di legge nn. 423, 654, 724 e 1029 e la continuazione dell'esame congiunto dei soli disegni di legge nn. 448, 1047 e 1067.

Il senatore RIZZI chiede che la Commissione non deliberi nella seduta odierna sulla proposta di disgiunzione, stante l'assenza del Gruppo Lega Nord per la Padania Indipendente.

Dopo brevi interventi dei senatori SQUARCIALUPI E CARCARINO, previa dichiarazione di astensione del senatore RIZZI la Commissione delibera favorevolmente in ordine alla proposta del relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(138) LORETO ed altri. - *Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione*

(151) SPECCHIA ed altri. - *Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione*

(638) AZZOLLINI e BUCCI. - *Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari e di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione*

(1019) FUSILLO ed altri. - *Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione*

(Parere alla 9ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore CAPALDI illustra i disegni di legge in titolo, riguardanti il sottoprodotto da estrazione di olio di oliva, rappresentato da oltre un milione di tonnellate annue di acque di vegetazione, la cui depurazione si è dimostrata in passato piuttosto diseconomica: una valida alternativa è rappresentata invece dallo spandimento sul terreno di tali scarichi dei frantoi, comprensivi per lo più di composti organici azotati, aromatici e glucoidi. In luogo dello scarico in acque superficiali, contemplato dalla «legge Merli» entro i limiti ivi previsti, la legislazione introdotta negli anni ottanta ha previsto la possibilità di spandimento, entro limiti temporali più volte prorogati, in attesa dell'attivazione del sistema di piattaforme depurative.

A fronte delle difficoltà applicative di tale sistema, l'elaborazione scientifica più recente ha riconsiderato le tradizionali obiezioni allo spandimento delle acque reflue: gli effetti inibitori della germinazione non appaiono comprovati, e neppure la fitotossicità degli scarichi; al contrario, con dosi tra quaranta ed ottanta metri cubi per ettaro non sembrano registrarsi accumuli pericolosi di acidi volatili e, dopo il decorso di pochi mesi, anche la percentuale di acidità del terreno torna a valori normali. Può perciò arguirsi che il suolo, in determinate circostanze e secondo precisi limiti di dosaggio, agisce come un vero e proprio biodepuratore. Le norme proposte, comunque, non si applicano a

terreni a rischio in ragione della vicinanza a centri abitati o falde idriche; ulteriori delimitazioni dovrebbero però essere introdotte per il periodo massimo di stoccaggio, attualmente non definito, essendo accertato che una giacenza eccessivamente prolungata determina inconvenienti. La comunicazione al sindaco comporta inoltre l'utilizzo di capacità tecniche in un settore, quale quello geologico, che necessita di potenziamento; nella stessa logica di attenzione all'aspetto istituzionale, il relatore suggerisce che le competenze regionali siano più opportunamente conferite alle province.

L'olivicoltura rappresenta un settore di grandi potenzialità per la salvaguardia ambientale, laddove si individuino modalità adeguate di recupero di sostanze che altrimenti sarebbero abbandonate, con ulteriori pericoli di proliferazione incontrollata degli scarichi idrici: la proposta di cui ai disegni di legge in titolo, invece, merita una considerazione – per le possibilità di controllo che offre nel settore agricolo – e per questo motivo il relatore preannuncia la proposta di esprimere un parere favorevole con osservazioni.

Il presidente GIOVANELLI annuncia che il sottosegretario per l'ambiente, onorevole Calzolaio, non potrà essere presente alla seduta, per sopravvenuti impegni improrogabili; dà conto altresì di una nota pervenuta dall'ufficio legislativo del medesimo Dicastero, inerente ai disegni di legge in oggetto, che viene sottoposta all'attenzione del relatore.

Si apre la discussione generale.

Il senatore SPECCHIA ricorda che i disegni di legge in esame riproducono sostanzialmente il testo esaminato nella scorsa legislatura dalla 9ª Commissione permanente ed ivi condiviso da tutti i Gruppi: solo lo scioglimento anticipato della legislatura ha impedito che tale testo fosse licenziato dal Senato. Dal 1987 ad oggi si sono avute proroghe derogatorie della «legge Merli», in materia di frantoi, con conseguente assenza di certezza per gli operatori, i quali rappresentano l'economia agricola di ampie regioni del territorio nazionale legate alla produzione dell'olio d'oliva (tra le quali la Puglia). Tale situazione potrebbe essere superata disciplinando compiutamente la normativa sulla fertirrigazione, anche alla luce degli studi scientifici che ne dimostrano l'effetto di arricchimento del terreno. L'alternativa delle piattaforme di depurazione si è rivelata, invece, costosa e fallace (facendo lievitare, tra l'altro, i costi della produzione).

Il Gruppo di Alleanza nazionale, pertanto, preannuncia la propria adesione all'espressione di un parere favorevole con osservazioni, giudicando pertinenti sia quelle riguardanti la necessità di un geologo comunale, sia quelle sulla certezza dei tempi di stoccaggio e sulle competenze provinciali; occorre non ritardare oltre il lavoro parlamentare di approvazione della nuova disciplina, che rappresenta una priorità vivamente attesa dagli operatori del settore.

Il senatore CARCARINO ricorda che nella scorsa legislatura la Sottocommissione per i pareri della 13ª Commissione non espresse parere favorevole sul testo cui ha alluso il precedente oratore, essendosi verifi-

cate notevoli difformità di giudizio che consigliarono il proprio Gruppo di richiedere la rimessione alla sede plenaria; a quell'epoca, il senatore Veltri produsse un interessante studio scientifico tutt'altro che tranquillizzante sulla questione dei reflui da frantoio, in virtù del quale studio una bozza di parere fu redatta in termini piuttosto critici sul testo all'esame della 9ª Commissione.

Oltre a dati scientifici che controvertono la tesi dell'innocuità dello spandimento di acque di vegetazione, vanno ricordati anche i precedenti amministrativi esistenti in materia, come l'effetto disastroso che il piano di risanamento delle acque della regione Puglia ebbe sull'ambiente e sulla possibilità di utilizzo delle piattaforme depuratorie ivi previste. L'assenza di un adeguato supporto tecnico, per molti piccoli comuni, renderebbe poi impossibile il controllo che è implicito nella proposta di degradare la precedente autorizzazione a mera informativa al sindaco.

Ne consegue che il Gruppo di Rifondazione comunista-progressista dissente dalle proposte in titolo, giudicando negativamente il fatto che i reflui oleari siano tuttora esentati dalla «legge Merli», mentre i frantoi percepiscono una tariffa di molitura comprensiva degli oneri conseguenti a quella legge. Inoltre, le frequenti truffe nei confronti della politica agricola comunitaria si giovano di una situazione di controlli carenti, anche e soprattutto quando essi riguardano la salvaguardia dell'ambiente; quest'ultimo è già gravemente danneggiato dalle attuali norme di esenzione parziale, per cui andrebbe il più possibile salvaguardata la definizione - che dei reflui da frantoio dà il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 - come rifiuti speciali (e come rifiuti tossicocivili, se contenenti fenoli fitotossici).

Il presidente GIOVANELLI, essendosi fatto riferimento in diversi interventi all'*iter* della precedente legislatura dell'AS. n. 282, ritiene opportuno rammentare alla Commissione i passaggi procedurali che ne caratterizzarono l'esame. Assegnato in sede referente alla 13ª Commissione il 10 giugno 1994, su quel disegno di legge (recante nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari) la 9ª Commissione permanente sollevò conflitto di competenza il 31 maggio 1995: il Presidente *pro tempore* della Commissione ambiente ritenne di desistere dalla sede primaria, in virtù della connessione del disegno di legge con altri all'esame della Commissione agricoltura, pur ribadendo che in materia di scarichi idrici il parere della Commissione 13ª avrebbe dovuto essere tenuto nel massimo conto.

Successivamente, la Sottocommissione per i pareri si convocò il 13 luglio, il 26 luglio ed il 26 settembre 1995, senza riuscire ad esprimere un parere: nell'ultima seduta pervenne anzi richiesta di rimessione alla sede plenaria, ma il provvedimento non fu mai iscritto all'ordine del giorno della Commissione; pertanto, la bozza di parere cui si è fatto riferimento fu redatta dal senatore Veltri, ricevette attestazioni di consenso da diversi senatori ma non fu mai votata, essendo nel frattempo intervenuta la remissione alla sede plenaria.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 13,15.

20ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GIOVANELLI

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(138) LORETO ed altri. - *Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione*

(151) SPECCHIA ed altri. - *Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione*

(638) AZZOLLINI e BUCCI. - *Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari e di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione*

(1019) FUSILLO ed altri. - *Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere alla 9ª Commissione: favorevole condizionato)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Interviene il senatore BORTOLOTTO il quale, sottolineata la rilevanza della materia in esame per la competenza della Commissione, fa presente che pur nella molteplicità di posizioni scientifiche, non sembra esservi dubbio sulla fitotossicità delle acque di vegetazione. Tra l'altro, egli è in linea di principio favorevole ai meccanismi naturali per il riutilizzo dei residui di lavorazione o di produzione in quanto è ormai dimostrato che i depuratori riescono ad eliminare meno di un terzo delle sostanze inquinanti. Le condizioni poste dai disegni di legge in esame per il riutilizzo delle acque di vegetazione sono in ogni caso poco severe per cui è necessario, a suo avviso, suggerire alla Commissione di merito di introdurre criteri più rigidi relativamente ai tempi di stoccaggio, al tipo di terreno e di coltura per i quali è ammissibile lo spandimento, alla profondità delle falde acquifere, alla quantità massima spandibile.

Il senatore CONTE, nel ricordare che la 9ª Commissione ha dichiarato la disponibilità a recepire le osservazioni che dovessero essere formulate in sede consultiva dalla 13ª Commissione, esprime l'avviso che sia necessario un potenziamento del ruolo della provincia nell'applicazione delle misure di salvaguardia; valuta altresì con favore il ricorso alla figura del geologo comunale per l'analisi del terreno su cui autorizzare lo spandimento.

Il senatore POLIDORO rileva che la spandibilità di reflui è oggetto di giudizi scientifici divergenti, passandosi dagli 80 agli oltre 400 metri

cubi per ettaro. Al contrario, sarebbe auspicabile la fissazione di una soglia certa anche per non scoraggiare i miglioramenti tecnologici in corso. È comunque sua convinzione che nel campo alimentare il concetto di tossicità sia altamente relativo, essendo fortemente correlato con il dosaggio. Sottolineata poi l'importanza di individuare tempi massimi di stoccaggio, dichiara di condividere l'intervento del senatore Conte in merito al ruolo delle province.

La senatrice SQUARCIALUPI si associa a quanto detto dal senatore Conte.

Il senatore STANISCIA, rilevato che la discussione sui disegni di legge in titolo avrebbe dovuto partire da un punto fermo quanto al carattere inquinante delle acque di vegetazione, che secondo lui è sufficientemente dimostrato, richiama l'attenzione sulla circostanza per cui sono attualmente disponibili tecnologie che consentono una soddisfacente depurazione, ma il ricorso ad esse è inibito dal relativo costo che si considera eccessivamente elevato, nonostante la sua incidenza percentuale sul valore di mercato delle olive risulti alquanto modesta. Lamenta infine la mancata assegnazione in sede primaria dei disegni di legge in titolo, che riguardano l'ambito di competenza della Commissione.

Il presidente GIOVANELLI, nel dichiarare chiusa la discussione generale, non ravvisa negli interventi dei senatori Bortolotto e Staniscia una richiesta formale di sollevare conflitto di competenza, anche alla luce del fatto che la 9ª Commissione ha già iniziato i suoi lavori sui disegni di legge in titolo, nonchè alla luce del fatto che la relativa competenza si radicò, nella scorsa legislatura, a seguito di formale atto di desistenza da parte della Presidenza della Commissione.

Riconosce, poi, la difficoltà di valutazione insita nella comparazione tra metodi di depurazione naturale ed artificiale; eppure, la realtà ambientale e produttiva di ampie aree del territorio nazionale non migliorerebbe con la mancata approvazione dei disegni di legge in titolo, che rappresentano invece un tentativo di affrontare una problematica delicata ed importante. Il necessario equilibrio tra ambiente e sviluppo comporta però sicuramente l'apposizione di limiti alla facoltà di spandimento dei reflui, quali sono desumibili dal dibattito e dalle osservazioni del relatore; ad essi, si potrebbero aggiungere un incremento delle sanzioni, l'applicabilità della disciplina sui rifiuti e della «legge Merli», la considerazione di un apposito ruolo dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e delle sue diramazioni regionali, che potrebbero essere incaricate dei controlli, nonchè della fissazione di quote più rigorose degli 80 metri cubi per ettaro previsti nei disegni di legge.

Tali considerazioni dovrebbero divenire oggetto di precise condizioni nel testo del parere favorevole proposto dal relatore.

Concorda il relatore CAPALDI.

La Commissione conviene quindi a maggioranza sulla proposta del Presidente di conferire al senatore Capaldi mandato di redigere

un parere favorevole condizionato, nei termini emersi dal dibattito, sui disegni di legge in titolo.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIOVANELLI avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 31 luglio alle ore 15,30, non avrà più luogo; rimane invece confermata la seduta convocata per giovedì 1° agosto alle ore 15 per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 897.

La seduta termina alle ore 15,35.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 LUGLIO 1996

6^a Seduta

Presidenza del Presidente

Lino DIANA

indi del senatore

ANDREOLLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.

La seduta inizia alle ore 12,15.

(767) ARLACCHI ed altri. - Istituzione della Guardia costiera

(Parere alla 4^a Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria)

La relatrice DENTAMARO illustra il disegno di legge, che risponde a uno scopo condivisibile e ritiene opportuno verificare la compatibilità dell'articolo 1, comma 2, in riferimento alle acque interne, con le competenze attribuite alle regioni in tale materia, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Il senatore PELLEGRINO auspica l'acquisizione di elementi conoscitivi completi, da parte della Commissione di merito, per la definizione del provvedimento.

Il sottosegretario BRUTTI consente con la relatrice e segnala che vi potrebbero essere altri Ministeri coinvolti, in particolare il Ministero dell'interno per le competenze in materia di sicurezza interna.

In considerazione di tale rilievo, il presidente DIANA dispone che l'esame del disegno di legge sia rimesso alla sede plenaria.

(508) LUBRANO DI RICCO. - *Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso di ufficio*

(740) SILIQUINI ed altri. - *Ridefinizione del reato di abuso di ufficio*

(741) SCOPELLITI e PELLEGRINO. - *Norme in materia di abuso di ufficio*

(826) SENESE ed altri. - *Modifica all'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio*

(934) CALLEGARO e CENTARO. - *Modifica dell'articolo 323 del codice penale sull'abuso d'ufficio*

(981) GASPERINI. - *Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso di ufficio*

(1007) GRECO. - *Abrogazione dell'articolo 323 del codice penale*

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole con osservazioni)

La relatrice DENTAMARO riferisce congiuntamente sui disegni di legge in esame, osserva che il disegno di legge n. 508 prevede una fattispecie di reato senza sufficiente tassatività, tale da poter costituire un intralcio all'azione amministrativa, imponendo cautele eccessive nei destinatari; non avendo rilievi da formulare sui disegni di legge n. 741 e n. 826, si sofferma sul penultimo comma delle nuove disposizioni introdotte dal disegno di legge n. 740, osservando che l'azione di responsabilità contabile è per sua natura discrezionale, e non potrebbe essere considerata obbligatoria. Quanto al disegno di legge n. 934, ritiene che la limitazione del dolo specifico ai titolari di cariche di governo regionale e locale, sia in contrasto con il principio di pari trattamento. Sul disegno di legge n. 981 non ha rilievi da formulare, mentre sul disegno di legge n. 1007 obietta che il rinvio a legge futura per la definizione tipica del reato, il cui *nomen juris* sarebbe intanto mantenuto nell'ordinamento, appare in contrasto con il principio di legalità, di cui all'articolo 25 della Costituzione. Prospetta, infine, l'opportunità di pronunciare un parere anche su un eventuale testo unificato.

Il senatore BESOSTRI osserva che il disegno di legge n. 981 non comprende, tra gli elementi costitutivi del reato, la determinazione del danno, risolvendosi in una disparità di trattamento sfavorevole per gli autori del reato che non abbiano prodotto danni.

Con le osservazioni della relatrice e il rilievo formulato dal senatore Besostri, e la riserva di pronunciarsi anche su un eventuale testo unificato, la Sottocommissione conviene di esprimere un parere favorevole sui disegni di legge in titolo.

(944) Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole con raccomandazione)

Il relatore DIANA illustra il disegno di legge, che reca misure di modesta portata in materia di personale amministrativo del Ministero di

grazia e giustizia e rileva che l'estinzione *ope legis* delle liti pendenti è stata giudicata conforme a Costituzione, in altre occasioni, dalla Corte costituzionale, purchè disposta nei limiti in cui appare ricondotta anche la normativa in esame. Ritiene opportuno, peraltro, segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di interventi efficaci per le funzioni amministrative connesse alla giurisdizione, in attuazione del principio di buon andamento, di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Conviene la Sottocommissione.

(954) Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente

(717) VALENTINO ed altri. - Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati

(808) RUSSO ed altri - Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore PINGGERA illustra i disegni di legge, che hanno il comune obiettivo di ridurre l'arretrato accumulato nelle cause civili. Lo strumento adottato, peraltro, si presta a una riserva di legittimità, riferita al divieto costituzionale di istituire giudici speciali, nonchè al principio del giudice naturale precostituito per legge. Tali rilievi, peraltro, potrebbero essere attenuati dall'estensione della competenza anche alle cause future.

Il presidente DIANA osserva che il disegno di legge del Governo esprime una esplicita consapevolezza del rilievo critico, sotto il profilo costituzionale, di una operazione come quella delle «sezioni stralcio». È a suo avviso necessario, in proposito, valutare le compatibilità con l'articolo 106, primo comma, della Costituzione, di un reclutamento così esteso di magistrati onorari, in deroga al principio del pubblico concorso. Al riguardo, sembra ragionevole la tesi (sostenuta anche nella relazione al disegno di legge n. 954) che la temporaneità dell'incarico soddisfa la condizione di compatibilità costituzionale, anche alla stregua dell'articolo 106, secondo comma della Costituzione, che riserva alle funzioni monocratiche l'impiego di magistrati onorari. In tale senso depone anche la giurisprudenza della Corte costituzionale, benchè non molto recente. Proprio per tali motivi, sembra preferibile la soluzione indicata nel disegno di legge n. 954, che limita l'incarico a un periodo di due anni rinnovabile, ed estensibile in casi eccezionali per un altro anno, comunque non oltre il settantaduesimo anno di età. Negli altri disegni di legge, infatti, si prevedono periodi più lunghi e addirittura confermabili senza limiti: in quest'ultimo caso (disegno di legge n. 717), sarebbe probabilmente violata la prescrizione dell'articolo 106, primo comma della Costituzione.

In tema di incompatibilità, il riferimento ad incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti politici, suscita perplessità anche se corrisponde a precedenti normativi, come quello della legge n. 374 del 1991, recante l'istituzione del giudice di pace: gli incarichi in questione, infatti, sono

di individuazione non sempre agevole e il caso di incompatibilità, comunque, non è previsto per i magistrati togati, potendone derivare la violazione del principio di pari trattamento. Quanto alla ricognizione dei procedimenti pendenti, essa, quale presupposto del deferimento alle sezioni stralcio, dovrebbe essere ancorata, sotto il profilo funzionale, a maggiori elementi di certezza predeterminati per legge: sarebbe violato, altrimenti, il principio di cui all'articolo 25, primo comma, della Costituzione.

Nei disegni di legge, infine, non sono previsti interventi sulle strutture amministrative, in particolare sui servizi di cancelleria: tale carenza può deprimere gli effetti positivi dell'operazione, in difformità dal principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione. Osserva, in proposito, che interventi efficaci sulle strutture amministrative sono possibili anche in forma di razionalizzazione, piuttosto che di integrazione delle risorse disponibili.

Il relatore PINGGERA condivide le osservazioni del Presidente.

Il senatore BESOSTRI muove obiezioni all'esclusione dei professori a tempo parziale, disposta dal disegno di legge n. 954, considerandola discriminatoria. Quanto all'incompatibilità con gli incarichi nei partiti politici, a suo avviso si tratta di una formulazione equivoca e non soddisfacente.

Il senatore ANDREOLLI ritiene fondata su ragioni di incompatibilità sostanziale, derivanti dagli incarichi professionali, l'esclusione dei professori a tempo parziale.

Secondo la senatrice DENTAMARO, nell'individuazione delle categorie professionali vi è una disparità di trattamento a danno degli avvocati.

Il senatore BESOSTRI ritiene opportuno segnalare l'esigenza di una migliore definizione del regime delle incompatibilità, rendendo esplicito lo scopo di ciascuna di esse.

La Sottocommissione, infine, conviene di formulare un parere favorevole con le osservazioni esposte nel corso dell'esame.

(1045) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1995*

(1046) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1996*

(Parere alla 5ª Commissione: favorevole con raccomandazione)

Il relatore ANDREOLLI riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo, ritenendo che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza. Reputa opportuno, peraltro, segnalare alla Commissione di merito la necessità di rivedere la normativa concernente gli strumenti contabili e di riformare la stessa struttura del bilancio dello Stato, in

modo da renderlo più efficace e coerente all'esigenza di un controllo parlamentare puntuale e consapevole.

Con tale raccomandazione la Sottocommissione esprime parere favorevole.

(366) PASSIGLI. - Disposizioni in materia di immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089

(Parere alla 7ª Commissione: non ostativo)

Su proposta del presidente ANDREOLLI, si conviene di trasmettere un parere non ostativo alla Commissione di merito.

(367) PASSIGLI. - Norme per la tutela delle «città d'arte»

(Parere alla 7ª Commissione: contrario)

Riferisce il presidente ANDREOLLI in sostituzione del relatore designato Maggiore: egli osserva che nel comma 1 dell'articolo 1, potrebbe essere prevista la consultazione anche della Conferenza Stato-Città, autonomie locali, recentemente istituita. Il disegno di legge, peraltro, è privo di qualsiasi ipotesi di copertura finanziaria, in evidente violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Il senatore ROTELLI si dichiara perplesso sull'opportunità di riferirsi all'organismo di consultazione indicato dal Presidente, istituito solo con atto amministrativo: il suo coinvolgimento, d'altra parte, potrebbe essere un fattore di confusione.

Il senatore BESOSTRI, sottolineata l'importanza del ruolo dei comuni nella ricognizione delle città d'arte, ritiene pregiudiziale l'obiezione sulla assoluta carenza di copertura finanziaria per un provvedimento che esplicitamente comporta oneri per l'erario.

Per tale considerazione, si conviene di formulare un parere contrario.

(806) BUCCIARELLI ed altri. - Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole con osservazione)

Riferisce il senatore ROTELLI in sostituzione del relatore designato Maggiore: egli espone il contenuto del disegno di legge, senza formulare osservazioni.

Ad avviso del senatore BESOSTRI, gli elementi di cui all'articolo 3 dovrebbero essere valutati anche disgiuntamente, al fine di evitare effetti discriminatori.

La Sottocommissione conviene di esprimere un parere favorevole, integrato dall'osservazione formulata dal senatore Besostri.

(931) Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo

(255) DI IORIO ed altri. - Norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria e al ruolo di ricercatore

(980) PERA ed altri. - Disciplina della docenza universitaria e del reclutamento dei ricercatori

(1022) BERGONZI. - Riordino della docenza universitaria

(Parere alla 7ª Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria)

La relatrice DENTAMARO riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo, ritenendo che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

Ad avviso del senatore BESOSTRI, alcune disposizioni contenute nei disegni di legge comprimono l'autonomia universitaria, riconosciuta e protetta dalla Costituzione. Considerata l'importanza della materia, peraltro, chiede che l'esame dei disegni di legge sia rimesso alla sede plenaria.

In tal senso conviene la Sottocommissione.

(715) Disposizioni sul comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi

(Parere alla 8ª Commissione: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 luglio.

Il presidente ANDREOLLI ricorda l'obiezione concernente l'articolo 1, comma 1, che esclude gli enti senza personalità giuridica, con possibili disparità di trattamento.

Anche il senatore BESOSTRI conviene su tale rilievo, ritenendo opportuno segnalare alla Commissione di merito una locuzione che comprende esplicitamente le persone fisiche, le persone giuridiche e gli altri enti.

La Sottocommissione conviene di esprimere un parere favorevole, con l'osservazione formulata nel corso dell'esame e precisata nel senso indicato dal senatore Besostri.

(1019) FUSILLO - Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione

(Parere alla 9ª Commissione: non ostativo)

Il relatore PINGGERA illustra il disegno di legge, senza formulare osservazioni.

La Sottocommissione conviene di esprimere un parere non ostativo.

(83) CARPI e DE LUCA Michele - Norme sul sistema di certificazione

(Parere alla 10ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario)

Il relatore BESOSTRI espone il contenuto del disegno di legge, in particolare l'articolo 3, comma 6, ritenendo improprio riservare ad una fonte non legislativa la determinazione dei termini per i procedimenti e gli atti di cui si tratta, con possibili effetti anche sulla disciplina dei ricorsi in sede giurisdizionale, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione.

Si conviene, quindi, di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito, salvo che sull'articolo 3, comma 6, che suscita un parere contrario.

(227) CARPI e DE LUCA Michele. - Disciplina dei diritti dei consumatori

(Parere alla 10ª Commissione: in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario)

Il relatore BESOSTRI si sofferma in particolare sull'articolo 5, ritenendo onerosa e discriminatoria la prescrizione dell'atto pubblico per la costituzione delle associazioni: in proposito propone un parere contrario.

Concorda la senatrice DENTAMARO.

Il senatore ROTELLI prospetta l'opportunità di prescrivere l'adozione di uno statuto aperto alle adesioni successive, al fine di non cristallizzare la rappresentanza di interessi precostituiti. Ad avviso del senatore BESOSTRI, nel principio della libertà di associazione, tradizionalmente non viene compreso un diritto di adesione. D'altra parte, egli osserva che il disegno di legge prevede un'organizzazione a base democratica, mentre alcuni limiti alle adesioni potrebbero essere funzionali allo scopo delle associazioni, ad esempio per escludere la partecipazione di esponenti degli interessi contrapposti.

Il presidente ANDREOLLI osserva che l'articolo 4, comma 8, prefigura una potestà normativa atipica, non prevista dall'ordinamento, che può interferire con quella del Governo come pure con la sfera legislativa regionale e con l'autonomia degli enti locali. L'articolo 5, comma 1, lettera c), inoltre, prescrive un requisito incongruo, a possibile effetto discriminatorio, su base territoriale: vi potrebbero essere associazioni non irrilevanti, infatti, concentrate in aree territoriali più ridotte, ad esempio in quanto impegnate su specifici servizi e prodotti. L'articolo 6, infine, prevede una forma di consultazione *extra-ordinem* e non compiutamente determinata per la redazione di un testo unico delle leggi vigenti in materia di tutela dei consumatori.

Il senatore ROTELLI e il senatore BESOSTRI intervengono per dichiarare la loro propensione ad un parere contrario sull'articolo 4, comma 8.

Il senatore BESOSTRI, inoltre, prospetta l'opportunità di integrare il criterio territoriale con altri indici di rappresentatività, nell'ambito dei requisiti prescritti dall'articolo 5.

Il senatore ROTELLI contesta anche l'opportunità di un testo unico in materia, previsto dall'articolo 6. In ogni caso, egli ritiene impropria la consultazione delle associazioni esponenziali di interessi e considera incongrua ed equivoca, infine, la formulazione dell'articolo 4, comma 7, che sembrerebbe postulare anche un improprio dovere di collaborazione.

Concorda il senatore BESOSTRI.

La Sottocommissione, quindi, conviene di esprimere un parere contrario sull'articolo 4, comma 8, e sull'articolo 5, comma 1, lettera a) (in riferimento alla costituzione per atto pubblico) e un parere favorevole sulle altre parti del testo, con le osservazioni formulate nel corso dell'esame.

(423) UCCHIELLI. - *Costituzione di un fondo di solidarietà per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica ai mezzi di trasporto ed ai loro conducenti*

(448) UCCHIELLI ed altri. - *Norme per l'accesso ai fondi agricoli*

(654) PACE e BEVILACQUA. - *Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica, nonché di prelievo venatorio*

(724) COZZOLINO e DEMASI. - *Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*

(1047) MAGGI ed altri. - *Norme per l'accesso ai fondi agricoli*

(1067) CARCARINO e MARINO. - *Norme per l'accesso ai fondi agricoli*

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore PINGGERA riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo, ritenendo che il n. 423 dovrebbe riferirsi anche ai terzi trasportati. Quanto ai disegni di legge nn. 654 e 724, essi risultano non conformi al principio di autonomia delle province di Trento e di Bolzano, riconosciuto e protetto da norme costituzionali. Sui disegni di legge nn. 448, 1047 e 1067, ritiene che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

La Sottocommissione esprime quindi parere favorevole con le osservazioni del relatore.

La seduta termina alle ore 13,30.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 30 LUGLIO 1996

10^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15.05.

(1099) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 4^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE osserva che il decreto-legge, trasmesso dalla Camera dei deputati, riguarda le retribuzioni degli ufficiali delle Forze armate e di polizia. Per quanto di competenza, si segnala che una parte dell'onere riguarda il 1995, in quanto si tratta di un decreto entrato in vigore nel corso di quell'anno e reiterato numerose volte: a tale quota dell'onere si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti su capitoli di bilancio di vari stati di previsione per l'anno 1995. In proposito, occorrerebbe un chiarimento da parte del Tesoro per verificare se si tratti di risorse finanziarie già utilizzate per effetto del decreto-legge originario, ovvero se si tratti della modalità di copertura di cui alla lettera c) dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978. Va segnalato poi che anche una parte dell'onere relativo al triennio 1996-1998 è coperta mediante capitoli ordinari di bilancio, il che, per quanto riguarda gli anni successivi al 1996, non può considerarsi una modalità di copertura corretta. Infine, il Tesoro dovrebbe chiarire se gli oneri derivanti dagli articoli 01, 02 e 4-bis (inseriti nel corso dell'esame parlamentare), trovino capienza nella clausola di copertura di cui all'articolo 5, come riformulato.

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri, sarebbe opportuno che il Tesoro fornisse chiarimenti in ordine alla portata finanziaria degli articoli 3 e 4, al fine di precisare, in particolare, se l'assegno pen-

sionabile di cui al comma 2 dell'articolo 4 sia da intendere come sostitutivo o aggiuntivo del compenso per straordinario obbligatorio.

Il sottosegretario MACCIOTTA fa presente che la copertura finanziaria di cui all'articolo 5, come modificato dalla Camera dei deputati, non risulta congrua e dovrebbe pertanto essere riformulata.

Esprime inoltre parere contrario sull'articolo 5-*bis*, aggiunto dalla Camera, che si pone in contrasto con la vigente normativa.

La Sottocommissione delibera infine di rinviare l'esame del provvedimento, allo scopo di effettuare un ulteriore approfondimento.

(1100) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. In parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con osservazioni)

Il relatore FERRANTE osserva che il decreto-legge, approvato dalla Camera dei deputati, reitera precedenti provvedimenti già esaminati dalla Sottocommissione.

Si segnala, in particolare, che sul decreto-legge n. 2 del 1996 la Sottocommissione formulò parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 3, concernente l'utilizzazione di stanziamenti in conto competenza e in conto residui non impegnati nell'esercizio finanziario 1995 nel corso del 1996. Tale disposizione è stata riconfermata nel decreto-legge in esame e su di essa occorre decidere se confermare o meno il parere contrario.

Sono contenute nel provvedimento anche norme nuove, tra cui appare rilevante, per i profili di competenza, l'articolo 9, sul quale la Commissione bilancio della Camera ha raccomandato che il Governo interpreti l'ampliamento della fattispecie in modo tale da non determinare l'aumento dei contingenti di volontari fissati annualmente dal Comitato direzionale per la cooperazione e lo sviluppo e da non produrre, conseguentemente, oneri finanziari aggiuntivi.

Il sottosegretario MACCIOTTA sottolinea che l'articolo 3 costituisce la reiterazione di una norma inserita in precedenti provvedimenti d'urgenza, e fa presente che si tratta di una deroga circoscritta alle norme di contabilità. Osserva inoltre che l'articolo 4, comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, comporta oneri aggiuntivi per effetto della proroga dei comandi e che nel comma 1-*ter* dello stesso articolo dovrebbe essere soppresso il riferimento al capitolo 4451 dello stato di previsione del Ministero degli esteri.

Il senatore VEGAS esprime una valutazione critica sugli articoli 10 e 11, che si pongono in contrasto con la vigente normativa di contabilità dello Stato. La stessa considerazione vale per l'articolo 3, che ripropone una fattispecie derogatoria riscontrabile in numerosi provvedimenti d'urgenza adottati dal Governo. Rileva poi che i commi 2-*bis* e 2-*ter*

dell'articolo 5, aggiunti dalla Camera, utilizzano quote di fondo globale non più sussistenti in seguito alla entrata in vigore del decreto-legge n. 323. Formula infine parere contrario sull'articolo 4, comma 1, sull'articolo 7, comma 1, e sull'articolo 8.

Il senatore GUBERT osserva che le modifiche adottate al provvedimento dalla Camera dei deputati sembrano comportare nuovi oneri.

Il senatore MORANDO sottolinea che la formulazione dell'articolo 11 non appare incongrua, tenuto conto dell'eccezionalità della fattispecie cui si riferisce.

Il sottosegretario MACCIOTTA fa presente che l'articolo 10 concerne interventi a carattere straordinario, di cui si intende razionalizzare la disciplina. Fa presente inoltre che le quote dei fondi globali relative agli impegni internazionali restano escluse dal taglio operato dal decreto-legge n. 323.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, ad eccezione che sul comma 1 dell'articolo 4 (in conseguenza della proroga al 1998), sul quale formula parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il nulla osta sul comma 1-ter dello stesso articolo è condizionato, inoltre, alla sostituzione delle parole «capitolo 4451» con quelle «pertinenti capitoli». Esprime inoltre parere contrario sull'articolo 3 e rileva, con riferimento all'articolo 8, che la disposizione costituisce una deroga alla legge collegata alla manovra finanziaria per il 1996, e, con riferimento all'articolo 9, che la norma dovrebbe essere interpretata in modo tale da non determinare l'aumento dei contingenti di volontari fissati annualmente dal Comitato direzionale per la cooperazione e lo sviluppo e da non produrre, conseguentemente, oneri finanziari aggiuntivi.

(953) Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1996, n. 371, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche

(Parere alla 10ª Commissione. Rimessione alla sede plenaria)

Su richiesta del senatore VEGAS, l'esame del provvedimento è rimesso alla sede plenaria.

(La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 16,25).

(974) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 1996, n. 375, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Favorevole con osservazioni, sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore VEGAS osserva che si tratta della reiterazione del decreto-legge in materia di tossicodipendenze, sul quale la Sottocommissione

ha più volte avuto modo di pronunciarsi, da ultimo il 31 gennaio, formulando parere di nulla osta con un'osservazione sull'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 2, che costituisce una deroga alle vigenti norme di contabilità dello Stato.

Pervengono altresì alcuni emendamenti, tra i quali, per i profili di competenza, si segnalano il 3.1 e il 3.2, che prevedono l'istituzione di apposite commissioni regionali, dalle quali potrebbero discendere oneri per le regioni stesse. Va segnalato poi l'emendamento 7.1, suscettibile di determinare effetti negativi per il bilancio dello Stato.

Il sottosegretario MACCIOTTA rileva che la deroga alle norme di contabilità, prevista nel comma 5 dell'articolo 2, si è resa necessaria in considerazione delle particolari procedure previste dalla disposizione. Dichiara inoltre di concordare con il relatore quanto alla valutazione degli emendamenti 3.1 e 3.2, mentre il 7.1 non dovrebbe comportare maggiori oneri.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo del decreto-legge, pur osservando che l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 2 costituisce una deroga alle vigenti norme di contabilità dello Stato. Formula inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sul 3.1 e sul 3.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(1085) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, recante disposizioni urgenti per la Cassa Ufficiali dell'Esercito, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore VEGAS, osservando che il decreto-legge, trasmesso dalla Camera dei deputati, dispone l'unificazione delle due gestioni previdenziali (indennità supplementare e assegno speciale) facenti capo alla Cassa ufficiali dell'Esercito, prevedendo inoltre il raddoppio della contribuzione a carico degli ufficiali interessati. Il parere della Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento era di segno favorevole, pur osservandosi che occorrerebbe prevedere che le gestioni previdenziali integrative possano procedere ad erogazioni solo nei limiti delle effettive disponibilità, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle gestioni stesse. Rileva infine che la soppressione dell'ultimo inciso del comma 2 dell'articolo 1, operata dalla Camera dei deputati, non appare condivisibile, in quanto suscettibile di provocare oneri per le gestioni previdenziali.

Il sottosegretario MACCIOTTA dichiara di non avere osservazioni da formulare sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati e rileva che risulta in ogni caso assicurato l'equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali in questione.

La Sottocommissione delibera infine di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, allo scopo di effettuare ulteriori approfondimenti.

(806) BUCCIARELLI ed altri: Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali

(Parere alla 7^a Commissione. In parte favorevole, in parte contrario)

Il relatore MORANDO osserva che il disegno di legge riproduce il contenuto di un provvedimento già approvato dal Senato durante la scorsa legislatura e su cui la Sottocommissione aveva suggerito alcune modifiche alle norme di copertura finanziaria che furono poi introdotte.

Per quanto di competenza, si precisa che il collegato alla finanziaria per il 1996 aveva stabilito (comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995) che l'insieme delle contribuzioni a favore di enti o associazioni fossero accorpate in un unico capitolo per ogni stato di previsione della spesa con un taglio degli importi precedentemente previsti nell'ordine del 20 per cento; con provvedimenti successivi si è proceduto a ulteriori risparmi di spesa.

L'articolo 9 del disegno di legge è finalizzato ad escludere da questo accorpamento, pur mantenendo il complesso dei risparmi finanziari, il capitolo 1605 del Ministero dei beni culturali (relativo appunto ai contributi statali alle istituzioni culturali). Ciò costituisce una deroga al meccanismo introdotto dal collegato, ma non presenta di per sé problemi di copertura finanziaria. Sul punto, appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Si segnala inoltre che al comma 4 occorrerebbe precisare l'entità degli stanziamenti previsti e i capitoli a cui si riferiscono.

Il sottosegretario MACCIOTTA osserva che il comma 4 dell'articolo 9 non determina problemi di copertura finanziaria. Esprime quindi perplessità sull'esclusione del capitolo 1605 del Ministero dei beni culturali dall'accorpamento in un unico capitolo, come operato in sede di collegato alla finanziaria.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo del disegno di legge, ad eccezione che sull'articolo 9, sul quale formula parere contrario.

La seduta termina alle ore 16,55.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 30 LUGLIO 1996

4^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Thaler Ausserhofer, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2^a Commissione:

(944) Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali: rimessione alla sede plenaria;

alla 3^a Commissione:

(1100) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1^o luglio 1996, n. 347, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;

alla 4^a Commissione:

(1099) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;

alla 5^a Commissione:

(1045) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1995, approvato dalla Camera dei deputati: rimessione alla sede plenaria;

(1046) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1996, approvato dalla Camera dei deputati: rimessione alla sede plenaria.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 LUGLIO 1996

6^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(1100) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1^o luglio 1996, n. 347, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati: parere in parte favorevole e in parte contrario;

alla 4^a Commissione:

(767) ARLACCHI ed altri: Istituzione della Guardia costiera: rinvio dell'emissione del parere;

alla 5^a Commissione:

(1045) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1995, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(1046) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1996, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

alla 12^a Commissione:

(478) NAPOLI Roberto ed altri: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco: parere favorevole.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 30 LUGLIO 1996

3^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del Presidente Scivoletto, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 13^a Commissione:

(448) UCCHIELLI ed altri. - *Norme per l'accesso ai fondi agricoli;*

(654) PACE e BEVILACQUA. - *Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica, nonché di prelievo venatorio;*

(724) COZZOLINO e DEMASI. - *Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;*

(1029) AVOGADRO. - *Norme in materia di attività venatoria e di prelievo della fauna selvatica;*

(1047) MAGGI ed altri. - *Norme per l'accesso ai fondi agricoli;*

(1067) CARCARINO e MARINO. - *Norme per l'accesso ai fondi agricoli: parere favorevole con osservazioni;*

alla 4^a Commissione:

(767) ARLACCHI ed altri. - *Istituzione della Guardia costiera: rinvio dell'emissione del parere.*

LAVORO (11^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 LUGLIO 1996

4^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Duva, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

Alla 9^a Commissione:

(898) Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1996, n. 353, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996: parere favorevole.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 30 LUGLIO 1996

4^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Sottocommissione Capaldi, ha adottato le seguenti deliberazioni sui disegni di legge deferiti:

alla 4^a Commissione:

(767) ARLACCHI ed altri: Istituzione della Guardia costiera: parere favorevole con osservazioni.

alla 6^a Commissione:

(859) UCCHIELLI ed altri: Assegnazione fondi alle province per interventi di miglioramento e riqualificazione faunisti-ambientale: rimessione alla sede plenaria.

alla 7^a Commissione:

(126) MANIERI ed altri: Riordino dell'Istituto nazionale di geofisica: rimessione alla sede plenaria.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 31 luglio 1996, ore 15

In sede consultiva

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 1996, n. 397, recante proroga della gestione commissariale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (1122).
 - Conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 1996, n. 399, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici eccedenti il limite previsto dallo statuto delle società partecipate, nonché per la definizione delle procedure liquidatorie dell'EFIM (1125).
- II. Esame congiunto dei disegni di legge:
- PROVEDA. - Modifiche alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, in materia di consenso nella donazione d'organo a fine di trapianto (55).
 - NAPOLI Roberto ed altri. - Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (67).
 - BETTONI BRANDANI ed altri. - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (237).
 - MARTELLI. - Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (274).
 - SALVATO. - Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, relativo alla manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (798).
 - BERNASCONI. - Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, riguardante la manifestazione di volontà al prelievo

da cadaveri di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico (982).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo (1021).
- SEMENZATO ed altri. - Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione (701).

Procedure informative

I. Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro dell'interno sugli indirizzi programmatici del suo dicastero, rese nella seduta del 17 luglio.

II. Dibattito sulle comunicazioni del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali sugli indirizzi programmatici in tema di pubblica amministrazione e di autonomie, rese nella seduta del 18 luglio.

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 1996, n. 297, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo (623).
- Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 332, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (776).
- Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 1996, n. 376, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (975).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 331, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore (775).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GUERZONI ed altri. - Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici (335).
 - PREIONI. - Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (398).
-

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 31 luglio 1996, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LUBRANO DI RICCO. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso di ufficio (508).
- SILIQUINI ed altri. - Ridefinizione del reato di abuso di ufficio (740).
- SCOPELLITI e PELLEGRINO. - Norme in materia di abuso di ufficio (741).
- SENESE ed altri. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso di ufficio (826).
- BUCCIERO ed altri. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio (910).
- CALLEGARO e CENTARO. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale sull'abuso d'ufficio (934).
- GASPERINI. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso di ufficio (981).
- GRECO. - Abrogazione dell'articolo 323 del codice penale (1007).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VALENTINO ed altri. - Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (717).
- RUSSO ed altri. - Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (808).
- Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente (954).

III. Esame del disegno di legge:

- BUCCIERO. - Modifica dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore in tema di nomina dei sostituti (485).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali (944).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- UCCHIELLI ed altri. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli (448).
 - MAGGI ed altri. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli (1047).
 - CARCARINO e MARINO. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli (1067).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 31 luglio 1996, ore 15

Procedure informative

Comunicazioni del Sottosegretario per gli affari esteri Toia sulla situazione in Burundi.

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo (1100) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), fatto a Roma il 17 luglio 1995 (765).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Lega degli Stati arabi, fatto a Roma il 9 agosto 1995, con scambio di note interpretative, effettuato il 21 dicembre 1995 ed il 10 gennaio 1996 (827).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 31 luglio 1996, ore 15

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, recante disposizioni urgenti per la Cassa ufficiali dell'Esercito (1085) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- ARLACCHI ed altri. - Istituzione della Guardia costiera (767).
- BERTONI e LORETO. - Norme per il riordino della sanità militare (40).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia (1099) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Esame del seguente documento:

- BERTONI e PERUZZOTTI. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di corruzione all'interno delle Forze armate (*Doc. XXII, n. 2*).

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (39).
- SEMENZATO ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (513).

II. Esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. - Interventi a favore della riconversione dell'industria bellica in attività produttive o di servizio per uso civile (172).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 31 luglio 1996, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1995 (1045) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1996 (1046) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 31 luglio 1996, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo (931).
- DI ORIO ed altri. - Norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria e al ruolo di ricercatore (255).
- PERA ed altri. - Disciplina della docenza universitaria e del reclutamento dei ricercatori (980).
- BERGONZI. - Riordino della docenza universitaria (1022).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MANIERI ed altri. - Riordino dell'Istituto nazionale di geofisica (126).
- PASSIGLI. - Disposizioni in materia di immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (366).
- PASSIGLI. - Norme per la tutela delle «città d'arte» (367).
- BISCARDI ed altri. - Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799 (550).

- BUCCIARELLI ed altri. - Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali (806).

Procedure informative

Comunicazioni del Ministro per i beni culturali e ambientali, vice presidente del Consiglio dei ministri, sull'intesa tra il suo Ministero e la Conferenza episcopale italiana in ordine alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e ad istituzioni ecclesiastici.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 31 luglio 1996, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LORETO ed altri. - Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (138)
- SPECCHIA ed altri. - Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (151).
- AZZOLLINI e BUCCI. - Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari e di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (638).
- FUSILLO ed altri. - Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (1019).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1996, n. 353, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996 (898).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1995 (1045) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1996 (1046) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 31 luglio 1996, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1996, n. 371, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche (953).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale per il riparto di contributi a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 27).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- CARPI e DE LUCA Michele. - Norme sul sistema di certificazione (83).
- CARPI e DE LUCA Michele. - Disciplina dei diritti dei consumatori (227).
- Conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 1996, n. 397, recante proroga della gestione commissariale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (1122).

Procedure informative

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese, nella seduta del 26 giugno, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo sulle linee programmatiche del Governo nelle materie di sua competenza.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 31 luglio 1996, ore 9 e 15

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1995 (1045) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1996 (1046) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti documenti:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 23, lettera *b*), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamenti pensionistici, erogati dalle forme pensionistiche diverse da quelle dell'assicurazione generale obbligatoria, del personale degli enti che svolgono le loro attività nelle materie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 (n. 22).
- Schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (n. 24).
- Schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (n. 25).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).
- SALVATO e MANZI. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DE LUCA Michele ed altri. - Legge-quadro sulla delega alle regioni ed alle province autonome di funzioni amministrative in materia di lavoro; disposizioni in tema di collocamento e norme sul riordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (82).
-

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 31 luglio 1996, ore 15,30

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- BERNASCONI. - Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, riguardante la manifestazione di volontà al prelievo da cadaveri di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico (982).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 1996, n. 375, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (974).

III. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, dei seguenti documenti:

- MARTELLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture sanitarie (*Doc. XXII, n. 5*).
 - DI ORIO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario (*Doc. XXII, n. 7*).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 31 luglio 1996, ore 8,30

In sede referente

Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

- Relazione sull'attività dell'Unione europea (anno 1995) (*Doc. XIX, n. 1*).
 - Relazione sull'attività svolta dal Consiglio d'Europa e dall'Unione dell'Europa occidentale nel 1995 (*Doc. XIX-bis, n. 1*).
-

